



CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA SETTORE CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO CONTABILE

Spett.le

Salvatore BARILLARO

rappresentato e difeso

dall'Avvocato Francesco Cardone

PEC: f.cardone@pec.cardonestudiolegale.it

Oggetto: Giudizio n. 23199 nei confronti di Francesco Fiscer ed altri.
Trasmissione sentenza n. 211/2023.

Si trasmette la sentenza n. 211/2023 che si acclude in copia informatica con attestazione di conformità, pronunciata dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria sul giudizio indicato in oggetto.

Distinti saluti

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Stefania Vasapollo



CORTE DEI CONTI

**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA**

composta dai seguenti Magistrati:

Luigi Cirillo

Presidente

Natale Longo

Consigliere relatore

Marrè Brunenghi Carlo Efisio

referendario

SENTENZA

nel **giudizio di responsabilità iscritto al n. 23199** del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale della Corte dei conti con atto di citazione depositato in data 24/3/2022 nella Segreteria della Sezione, nei confronti di:

1) **“Studio radiologico srl”**, avente partita Iva 00582970802 – subentrato, con atto pubblico del 27.2.2018, allo "Studio Radiologico S.A.S. di Fiscer Francesco & C.", in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Strangio Antonino, nato a Reggio Calabria, il 9.11.1954, avente CF STRNNN54S09H224C - con sede legale, domicilio fiscale e luogo d'esercizio a Siderno (RC), in via Enrico Fermi n. 103, cap 89048, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe D'Ottavio e Domenico Cristofaro;

2) **Francesco Fiscer**, nato a Siderno (RC), il 23.12.1946, ivi residente in via Amalfi, n. 6, cap 89048, C.F. FSCFNC46T23I725L, in proprio ed in qualità, all'epoca dei fatti contestati, di legale rappresentante dello "Studio Radiologico

S.A.S. di Fiscer Francesco & C.", rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Domenico Cristofaro e Angelo Lalli ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo (p.e.c. domenico.cristofaro@avvocatilocri.legalmail.it) in Corso Umberto I n. 261/263 – Bovalino (RC), nonché, a decorrere dal 9/2/2023, dall'avv. Avv. Gaetano CESARIO (C.F. CSRGTN53D03D122A), in sostituzione dell'avv. Cristofaro, con domicilio eletto presso lo studio in via C.re Battisti n. 73 – Sidero (RC) (PEC gaetano.cesario@avvocatilocri.legalmail.it);

3) **Giuseppe Maria LATELLA** (C. F.: LTLGPP68T24H224S), nato a Reggio Calabria il 24.12.1968, ivi residente in vico Andiloro, n. 18, Trabocchetto – Condera-Spirito S., rappresentato e difeso dall'avv. Elena Ines Latella, con studio in Reggio Calabria via Spagnolio, n. .3/H (PEC: elenaines.latella@avvocatopec.it);

4) **Giuseppe FALCONE**, nato a Melito Porto Salvo (RC), in data 02.01.1965, ivi residente, in via Lungomare dei Mille, n. 32, avente C.F.: FLCGPP65A02F112M, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Modaffari (c.f.: MDFPTR62 A15F112T), presso il cui studio in Melito Porto Salvo Via L. Einaudi n. 21, ha eletto domicilio (Pac: pietro.modaffari@avvocatirc.legalmail.it);

5) **Salvatore BARILLARO**, nato a Marina di Gioiosa Jonica (RC), il 17.09.1961, residente a Reggio Calabria, Gallico – Sambatello, cap 89135 (RC), via San Martino n. 26, avente C.F.: BRLSVT61P17E956U, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Cardone nel cui studio, in Palmi, Via Cesare Battisti n. 41,

ha eletto domicilio (fax 096625084 e PEC: f.cardone@pec.cardonestudiolegale.it];

6) **Raimondo DELFINO**, nato a Frosinone (FR), il 17.02.1967, residente in Reggio Calabria (RC) alla via SS 18 IV TR, n. 97, Catona- Salice-Rosali-Villa S. G., CAP 89135, avente C.F.: DLFRND67B17D810F, rappresentato e difeso dall'avv. Francescantonio Scopelliti (Pec: avvfrancescantonioscopelliti@pecstudio.it), con domicilio eletto presso lo studio professionale in Catona di Reggio Calabria, via nazionale n. 174/G;

7) **Antonio VARTOLO**, nato a Stilo (RC), il 01.08.1951, residente in Reggio Calabria (RC), viale Pio XI, n. 164, i.3, S. GIORGIO – MODENA – S. SPERATO, CAP. 89133, avente C. F.: VRTNTN51M01I956G, rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Chirico nel cui studio in Reggio Calabria, Via G. Galilei n. 4 ha eletto domicilio;

8) **Bruno LOGOZZO**, nato a Polistena (RC), il 02.07.1936, residente a Reggio Calabria, CAP 89121, in vico Lupardini Archi, n. 4, ARCHI (C. F.: LGZBRN36L02G791F), rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo De Stefano e Aldo Labate ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via Prolungamento Aschenez n.64 presso lo studio dell'Avv. Aldo Labate (pec: vincenzo.destefano@avvocatirc.legalmail.it; aldo.labate@pecstudio.it; fax 096522096 – 0965813326);

9) **Daniela NOCERA**, nata a Reggio Calabria (RC), il 31.05.1979 e ivi residente nel Villaggio Arghilla' Sud, n. 30,

Catona-Salice-Rosali-Villa S. G., Cap. 89135 Reggio Calabria

(C.F.: NCRDNL79E71H224Z), rappresentata e difesa dall'avv.

Vittorio Milardi nel cui studio in Reggio Calabria, Via Marsala

6B, è elettivamente domiciliata (pec: vittorio.milardi@pecstudio.it);

10) **Ermete TRIPODI**, nato a Reggio Calabria il 18.10.1951

ed ivi residente in Carcere Nuovo n. 10 (C.F.

TRPRMT51R18H224X), rappresentato e difeso dall'avv. Pa-

squale Melissari, presso il cui studio sito in Via Venezia, 4

89125 Reggio Calabria è elettivamente domiciliato con pec me-

lissari@pec.it.;

11) **Pasquale STALTARI**, nato a Locri (RC) il 13.3.1951 ed ivi

residente in Via Furfaro n.31 (C.F. STLPQL51C13D976K), rap-

presentato e difeso dall'avv. Natale Polimeni, nel cui studio in

Reggio Calabria, Via Bruno Buozzi n.4, ha eletto domicilio (pec:

natale.polimeni@avvocatirc.legalmail.it; fax: 0965.1711459);

12) **Santo GIOFFRE'**, nato a Seminara (RC) il 13.5.1954 e re-

sidente a Palmi, Viale delle Rimembranze n.55 (C.F.

GFFSNT54E13I600S), rappresentato e difeso dall'avv. Leo-

nardo Arnau, con domicilio eletto nello studio sito in Padova,

piazzale della Stazione n. 7 (leonardo.arnau@ordineavvocatipa-

dova.it);

13) **Francesco SORRENTINO**, nato a Torre Annunziata (NA)

il 09.3.1984 e residente a Milano, Via Volvinio n.34, C.F.

SRRFNC84C09L245Q, rappresentato e difeso dagli avv.ti

Massimo Longo ed Andrea Chiesa nel cui studio, in Milano, Via

Visconte di Modrone n.2, è elettivamente domiciliato,

per sentirli condannare al risarcimento, in favore dell'ASP di

Reggio Calabria, del danno erariale complessivamente pari ad

euro 4.020.225,75 (od a quella maggiore o minore somma che

risulterà di giustizia), oltre rivalutazione, interessi e spese di

giustizia.

Visti l'atto introduttivo e gli altri atti e documenti del giudi-

zio.

Uditi, nella pubblica udienza del giorno 12/7/2023 il PM e

i difensori delle parti che concludevano come da verbale di

udienza.

FATTO

1. Con atto di **citazione** depositato in data 24/3/2022, la

Procura regionale ha convenuto i signori già individuati in epi-

grafe, per sentirli condannare al risarcimento, in favore dell'ASP

di Reggio Calabria, del **danno erariale complessivamente pari**

ad euro 4.020.225,75 (od a quella maggiore o minore somma

che risulterà di giustizia), oltre rivalutazione, interessi e spese

di giustizia.

1.1. Quanto alla **notitia damni**, la Procura regionale ha rife-

rito di aver ricevuto una segnalazione di danno erariale da parte

della Guardia di Finanza (prot. n. 7468 del 6 agosto 2019) nei

confronti dei soggetti già indicati, per illegittimi pagamenti effet-

tuati dall'Asp di Reggio Calabria.

Punto di partenza dell'indagine della GDF è stata la **delibera n. 310 del 12 marzo 2015** del Direttore Generale f. f. dell'A.S.P. di Reggio Calabria, dr. Ermete TRIPODI, avente ad oggetto "Debiti pregressi ASP RC - accordo transattivo raggiunto con la Struttura STUDIO RADIOLOGICO FISCHER s.a.s. di Francesco Fiscer & C.", con cui l'Azienda sanitaria, a seguito di **transazione del 26/2/2015** (nel quadro della ricognizione del debito pregresso nell'ambito del "Piano di rientro dal disavanzo della spesa sanitaria"), ha ritenuto che "tra i debiti iscritti nel corrente bilancio aziendale figura una posizione complessiva debitoria, nei confronti della Struttura Privata Accreditata «Studio Radiologico Fischer s.a.s. di Francesco Fiscer & C.» per un equivalente economico di € 5.822.024,33, oltre interessi di mora e spese accessorie".

In proposito, era stato costituito un gruppo di lavoro aziendale dedicato alla gestione della problematica "pagamenti debito pregresso 2012 e ante", che, "dopo aver esaminato il contenzioso in essere e valutato ogni singola posizione debitoria", ha predisposto una "proposta di atto transattivo", con la quale ha riconosciuto "la somma di € 5.822.024,33 per capitale, di euro 2.054.056,57 per interessi di mora, a fronte degli interessi effettivamente maturati pari ad € 2.738.742,09 (così registrando un risparmio pari ad € 684.685,52 corrispondente al 25%) e di € 98.138,26 per spese legali, contributi unificati e spese di registrazione, per un importo complessivo di € 7.974.219,16".

In particolare, a seguito dell'esame della documentazione acquisita (con particolare riguardo per la documentazione contabile e fiscale oggetto del suddetto "Atto di transazione", della documentazione concernente i pagamenti già effettuati dall'Asp di Locri a vantaggio dello studio radiologico e delle delibere del Direttore generale/Commissario di liquidazione dei mandati di pagamento emessi a favore dello studio medesimo fin dal 1998), sarebbe emerso il contenuto non veritiero della dichiarazione sostitutiva di atto notorio recepita nell'atto di transazione, nella parte in cui il Fiscer ha attestato di "... non aver mai ricevuto le somme neanche parzialmente, portate dal procedimento oggetto di transazione [...] le stesse non sono mai state oggetto di cessioni di credito né di assegnazione presso istituti di credito". Infatti, dall'indagine era emerso che, diversamente da quanto dichiarato dal Fiscer, negli anni precedenti l'atto di transazione e la successiva liquidazione da parte dell'A.S.P. ed a partire dal 2005, la società "Studio Radiologico s.a.s." aveva concluso circa una trentina di negozi, con i quali aveva ceduto *pro solvendo* a varie società di factoring crediti vantati nei confronti della ASP per importi milionari, riscuotendo (in tesi) ingenti somme, ed aveva inoltre presentato ricorsi per decreti ingiuntivi nei confronti dell'A.S.P. di Locri, nei sensi che seguono.

A) CESSIONI DI CREDITO

La Guardia di Finanza ha ricostruito l'insieme delle cessioni del credito effettuate (tramite operazioni di *factoring* ovvero di

anticipo fatture) dallo studio radiologico a favore di varie società, con ben 28 atti in varie date (dal 18.2.2005 fino al 18.10.2013) relativi a crediti presenti o futuri per prestazioni rese (dal 2005 compreso in poi) nell'interesse della AUSL di Locri e poi della ASP di Reggio Calabria.

B) RICORSI PER DECRETO INGIUNTIVO

La Guardia di finanza ha inoltre accertato la sussistenza di ben otto azioni giudiziarie concluse con la condanna della ASP di Reggio Calabria al pagamento di maggiori somme in realtà non dovute, in quanto erroneamente calcolate, ma ciononostante fatte oggetto della transazione predetta, nei sensi che seguono.

1) La sentenza n. 1709/2013 del Tribunale di Reggio Calabria ha condannato la ASP di Reggio Calabria al pagamento di € 671.855,00 oltre rivalutazione interessi e spese (pari alla differenza di quanto dovuto per le prestazioni rese negli anni 2000 e 2001 e gli acconti e le somme coattivamente riscosse per le stesse), ed il Rag. Antonio Vartolo della ASP ha attestato, nel prospetto allegato alla delibera transattiva n. 310 sopra citata, il medesimo importo; viceversa, secondo la Procura, l'effettivo credito residuo era pari ad € 481.151,84 (al netto degli acconti), con il conseguente pagamento di somme non dovute per € 190.703,16). Inoltre, secondo la ricostruzione attorea, al suddetto importo di euro 190.703,16, dovrebbero essere sommate ulteriori somme già erogate dall'Azienda al privato e tuttavia considerate come crediti da onorare nell'ambito della suddetta

sentenza (si veda l'atto di citazione alla pagina 19 e soprattutto la notizia di danno della GdF alla pagina 24), con conseguente lievitazione dell'importo indebitamente corrisposto ad euro 618.904,60, come da seguente tabella:

- maggior credito riconosciuto in sentenza ma non spettante	€ 190.703,16
- somma già incassata per la "Notula RM Dicembre 2001", prot. n. 782 del 09.06.2002	€ 171.245,91
- somma già incassata per la "Notula RM Novembre 2001", prot. n. 40784 del 03.12.2001	€ 210.076,00
- somma già incassata per la "Notula TC Novembre 2001", prot. n. 41756 del 11.12.2001	€ 10.158,00
- somma già incassata per la "Notula TC Novembre 2001", prot. n. 41755 del 11.12.2001	€ 4.308,74
- somma già incassata per la "Notula TC Dicembre 2001", prot. n. 1135 del 11.01.2002	€ 28.172,34
- somma già incassata per la "Notula TC Dicembre 2001", prot. n. 1134 del 11.01.2002	€ 4.240,45
TOTALE	€ 618.904,60

2) Con ricorso per decreto ingiuntivo, n. 99/2004, lo studio radiologico ha chiesto, al Tribunale di Locri, Sezione staccata di Siderno, ordinare alla A.S.P. di Reggio Calabria il pagamento della somma di € 1.261.396,57, con interessi, rivalutazione e spese (pari alla differenza tra quanto dovuto per "prestazioni specialistiche in favore degli assistiti non residenti" e l'acconto

corrisposto dalla ASP); viceversa, sulla base delle indagini svolte dalla GDF, risulterebbe essere stata indebitamente pagata la somma di € 756.060,96.

3) Con sentenza n. 425/2014 il Tribunale di Reggio Calabria, ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 935/2011, condannando la A.S.P. di Reggio Calabria al pagamento di € 294.641,00 oltre accessori e spese (quale differenza tra i crediti presuntivamente vantati dalla stessa per le prestazioni rese nell'anno 2004 per le branche di "TAC" e "RSM" e la somma già corrisposta dall'Azienda sanitaria tali prestazioni); laddove il rag. Antonio Vartolo aveva documentato - nel prospetto allegato alla delibera n. 310 - un credito residuo dello studio nei confronti dell'Azienda pari a € 286.882,00, onde risulterebbe essere stata indebitamente pagata la somma di € 185.954,12.

4) Con sentenza n. 1590/2013, il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, ha respinto l'opposizione a decreto ingiuntivo condannando l'opponente al pagamento di € 491.088,32 ("oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo") quale differenza tra i crediti presuntivamente vantati dallo studio per le prestazioni rese nell'anno 2005 nelle branche di "TAC" e "RSM" e la somma già erogata dalla ASP per tali prestazioni; laddove il rag. Antonio Vartolo aveva documentato - nel prospetto allegato alla delibera n. 310 - un credito residuo dello studio nei confronti dell'Azienda pari a € 472.197,00, onde risulterebbe indebitamente pagato l'importo di euro 267.458,23.

5) Con la sentenza n. 08/13 del 28.11.2012 il Tribunale reggino ha respinto le opposizioni:

a) avverso il *decreto ingiuntivo n. 259* ed un altro decreto emessi dal Tribunale di Reggio Cal. in data 07.03.2011", condannando l'Azienda Sanitaria al pagamento, tra l'altro, della somma di € 1.331.491,00 (quale differenza, recata dal D.I. n. 259/2011, tra il totale delle prestazioni rese nell'anno 2006 dallo studio radiologico, e l'acconto corrisposto dall'ASL n. 9 a questo titolo: corrispondenti alla cessione del credito n.2 dell'elenco in citazione) ed il rag. Antonio Vartolo ha documentato, nel prospetto allegato alla delibera n. 310, un credito dello studio nei confronti dell'Azienda pari al residuo de quo; viceversa, sulla base delle indagini svolte, risulta indebitamente pagata la somma di € 470.543,12.

b) il *decreto ingiuntivo n. 258/2011* emesso dal Tribunale predetto, condannando l'Azienda Sanitaria al pagamento, tra l'altro, della somma di € 52.633,76 (peri alla differenza tra il credito vantato per le prestazioni rese nell'anno 2009 dallo studio radiologico, e la complessiva somma già corrisposta dall'ASL n. 9 alla struttura istante: cfr. cessioni di credito dal n. 6 al n. 12) ed analogo conteggio è stato effettuato dal Rag. Antonio Vartolo, nel prospetto allegato alla delibera n.310; laddove, in base alle indagini, sarebbe stata indebitamente pagata la somma di € 52.634,00.

6) Con sentenza n. 1828/14 del 15.12.2014 il Giudice civile ha

dichiarato estinto (per questioni procedurali) il ricorso in opposizione proposto dall'azienda sanitaria avverso il decreto ingiuntivo n. 293/2011 (contestando la certezza e liquidità del credito) con il quale si ordinava all'ASP il pagamento di € 1.614.090,00 oltre interessi (pari alla differenza tra il totale spettante alla struttura per "prestazioni specialistiche" per RNM, TAC, RX, FK, "regolarmente controllate e validate da essa ASL" effettuate nel 2007 - € 7.463.614,00 secondo lo schema predisposto dalla Regione, maggiorato rispetto ai contratti - ed il totale delle somme erogate per l'anno 2007 - pari ad € 5.849.524,00 -: cfr. cessione del credito n.3), laddove per questa statuizione giurisdizionale risulterebbe indebitamente erogato allo Studio, in ragione di pregressi pagamenti, l'importo di euro 248.694,97.

7) Con sentenza n. 1241/2013, il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 58 del 17.01.2011, ha disposto la condanna dell'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 121.423,00, oltre interessi legali di mora (a fronte del maggior importo richiesto con il decreto ingiuntivo pari a € 252.751,00); laddove il rag. Antonio Vartolo aveva documentato e confermato, nel prospetto allegato alla delibera n. 310, un credito residuo dello studio nei confronti dell'Azienda pari a € 251.749,00, riconoscendo un maggior credito non spettante, pari a € 130.326,00, e senza tener conto tenuto conto di ulteriori pagamenti già corrisposti, con un indebito complessivo

indebitamente erogato pari ad € 371.513,73.

A seguito dell'indagine espletata, sarebbe dunque emerso un notevole scollamento fra la somma erogata dall'ASP di Reggio Calabria nell'ambito del mandato di pagamento n. 5756 del 03.04.2015 in favore dello studio Fisher, individuata con la delibera n. 310 del 12 marzo 2015, e la somma di cui, invece, la ASP era effettivamente debitrice avendo lo studio medico già riscosso, anche tramite società di *factoring*, parte dei crediti presuntivamente vantati ed inseriti nel prospetto di cui alla citata delibera, così ricevendo un indebito pagamento per un totale di euro 2.971.763,73, oltre agli interessi erogati pari ad euro 1.048.462,02 per la *somma complessivamente pari ad euro 4.020.225,75*.

1.2. La Procura regionale ha quindi notificato ***invito a dedurre*** allo "***Studio radiologico srl***", avente partita Iva 00582970802 – subentrato, con atto pubblico del 27.2.2018, allo "Studio Radiologico S.A.S. di Fiscer Francesco & C." - in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Strangio Antonino, sia il dr. ***Francesco Fiscer in proprio ed in qualità di legale rappresentante dello "Studio Radiologico S.A.S. di Fiscer Francesco & C."*** all'epoca delle contestazioni, sia ai componenti del ***gruppo di lavoro*** costituito in seno all'ASP e responsabili dei servizi interessati (Giuseppe Maria Latella, Giuseppe Falcone, Salvatore Barillaro, Raimondo Delfino, Antonio Vartolo, Bruno Logozzo, Daniela Nocera).

1.3. Avuto notizia dell'accoglimento, in sede di udienza preliminare, della richiesta di rinvio a giudizio avanzata in sede penale (procedimento penale n. 5056/2017/R.G. /mod. 21), la Procura regionale ha emesso, in data 22/7/2021, decreto istruttorio per acquisire i relativi atti e, non avendo avuto tempestivo riscontro, ha avanzato **istanza di proroga** (ex art. 68 c.g.c.) di 60 giorni del termine per il deposito dell'atto di citazione, domanda assentita da questa Sezione giurisdizionale con **ordinanza n. 2/2021**.

1.4. Essendo pervenuta, solo in data 6/10/2021, la copiosa documentazione penale richiesta (dalla quale sembrava evincersi il coinvolgimento di ulteriori soggetti), la Procura regionale, ritenendo di dover estendere il contraddittorio anche nella presente sede, ha depositato una **seconda istanza di proroga**, accolta da questa Sezione giurisdizionale con **ordinanza n. 3/2021** con la concessione di ulteriori 120 gg. per l'emissione dell'atto di citazione.

1.5. La Procura regionale ha quindi notificato **invito a dedurre integrativo** anche al dott. Ermete Tripodi (***Direttore Generale f. f. dell'ASP***), al dott. Pasquale Staltari (***Direttore Amministrativo ASP***), al dott. Giofrè Santo (***Commissario Straordinario ASP***) e al dott. Francesco Sorrentino (***advisor contabile della società KPMG***).

1.6. Hanno presentato **controdeduzioni difensive** tutti i soggetti in epigrafe, ad eccezione dei signori Latella Giuseppe Maria,

Tripodi Ermete e Barillaro Salvatore.

Hanno chiesto e ottenuto di essere personalmente uditi i signori Barillaro Salvatore, Raimondo Delfino, Giuseppe falcone e Daniela Nocera.

Tuttavia, non avendo ritenuto persuasive le argomentazioni difensive esposte in sede pre-processuale, la Procura regionale ha depositato atto di citazione nei riguardi di tutti i soggetti già invitati a dedurre.

1.7. In **diritto**, la Procura ha ritenuto di affermare la responsabilità dei convenuti per il danno suddetto come segue.

1.7.1. Dopo aver argomentato la sussistenza della giurisdizione contabile anche nei riguardi dello studio radiologico (in ragione del rapporto convenzionale sanitario con l'Asp di Reggio Calabria, al perseguimento di fini pubblici e alla natura pubblica dei fondi in questione), la Procura regionale ha sostenuto la natura **dolosa** dell'illecito perpetrato dallo **studio radiologico e dal suo rappresentante legale dott. Fiscer**, il quale ha dichiarato ex art. 47 del DPR n. 445/2000, in maniera non veritiera, di "non aver mai ricevuto le somme, neanche parzialmente (alla luce della ricostruzione dei fatti già compendiata), portate dai procedimenti oggetto di transazione ed inoltre, che gli stessi non sono mai stati oggetto nè di cessioni di credito nè di assegnazioni presso istituti di credito".

1.7.2. Inoltre, la Procura regionale ha sostenuto che alla causazione del danno erariale ha contribuito l'attività del

gruppo di lavoro costituito con delibera nr. 56 del 27.1.2015 all'interno della ASL (il cui scopo era per l'appunto individuare l'esatta posizione debitoria al fine di raggiungere un conveniente accordo transattivo, e composto da: 1) dr. Salvatore Barillaro 2) sig. Raimondo Delfino, per il servizio specialistica accreditata; 3) dr. Giuseppe Falcone per il "S.O.C. Economico Finanziario"; 4) avv. Giuseppe Latella per l'"Ufficio Affari Legali"; 5) dr. Bruno Logozzo per lo "Staff di Direzione strategica"; 6) avv. Daniela Nocera per lo "Staff di Direzione strategica"; 7) Antonio Vartolo); nonché il **referente dell'advisor KPMG** (8) dott. Sorrentino), il quale avrebbe redatto la scheda (allegata alla delibera) sulla posizione debitoria della Struttura Privata (importo individuato di euro 8.658.904,68), con indicazione nel dettaglio dei contenziosi esecutivi, degli estremi dei decreti ingiuntivi definiti e delle vertenze in corso, nonché dei rispettivi documenti contabili (fatture), numero, data e importo, recante in calce una nota manoscritta del seguente tenore: "Le fatture di cui al presente prospetto sono contabilizzate nel sistema informatico in uso all'Ufficio Economico Finanziario" (sulla scheda è stato apposto timbro e sottoscrizione del **Direttore dell'Ufficio Economico Finanziario** dell'Azienda sanitaria, Antonio VARTOLO, componente del gruppo di lavoro e "certificatore" della situazione contabile).

Anche nell'atto di transazione si fa esplicito riferimento al cosiddetto "Gruppo di lavoro", istituito con la delibera del

Direttore Generale f.f. n.56, del 27.01.2015, i cui componenti, come testualmente riportato nell'atto, "dopo aver esaminato il contenzioso in essere e valutato ogni singola posizione debitoria, hanno predisposto e sottoposto all'attenzione del rappresentante legale della struttura STUDIO RADIOLOGICO FISCER s.a.s. di Francesco Fiscer & C. una proposta di atto transattivo, con la quale si riconosce la somma di € 5.822.024,33 per sorte capitale, di € 2.054.056,57 per interessi di mora...". Inoltre, in premessa dell'atto transattivo, viene citato lo svolgimento di un incontro, che sarebbe avvenuto in data 26.02.2015, tra il rappresentante legale della struttura accreditata, il legale rappresentante pro-tempore dell'A.S.P. e il Gruppo di lavoro.

Peraltro, nella delibera istitutiva del gruppo si prevedevano le seguenti attività:

- che la "valutazione del contenzioso" sarebbe dovuta avvenire tra l'Ufficio Legale e i referenti dello staff della Direzione strategica, volta: a) a ultimare la verifica e lo studio relativo al contenzioso, sulla base delle informazioni trasmesse dal fornitore e dei dati presenti in azienda; b) alla valutazione dei contenziosi in corso da parte dell'Ufficio legale, che "esprimerà il proprio parere circa la possibilità di transigere la singola posizione e anche gli eventuali margini di trattativa";

- incontri con i fornitori per la sottoscrizione degli accordi con il coinvolgimento del "Gruppo di lavoro", dell'Advisor e del Servizio liquidazioni, così strutturati: a) i referenti provvedono a

perfezionare la bozza dell'atto transattivo, valutando ogni singola posizione creditoria dopo aver esaminato il contenzioso, poi sottoponendo la stessa alla sottoscrizione del fornitore; b) l'atto transattivo avrebbe rappresentato il documento di riconoscimento del debito;

- che la fase dei pagamenti avrebbe dovuto svolgersi con la partecipazione attiva dell'Ufficio Economico Finanziario", supportato dal "Gruppo di lavoro" e dall' "Advisor contabile KPMG".

Inoltre, la dipendente Asp Grazia Ferraro (addetta all'ufficio decreti ingiuntivi), sentita nel corso delle indagini, ha descritto il procedimento seguito all'arrivo di decreti ingiuntivi (che prevedeva il coinvolgimento della Ragioneria e del Servizio che aveva generato la spesa) e ha affermato testualmente che "di ciascun decreto ingiuntivo notificato all'azienda sicuramente ne hanno avuto contezza i Servizi che hanno generato la spesa, l'area economico/finanziaria e l'area legale, quest'ultima fino al 2009...".

Conseguentemente, la Procura regionale ha sostenuto che le condotte poste in essere dal **gruppo di lavoro** debbano ritenersi di natura **dolosa** "anche nelle forma del dolo eventuale per come tratteggiato dalla giurisprudenza penalistica e giuscontabile" (in via subordinata, a titolo di colpa grave), in quanto "tutti i componenti del gruppo di lavoro, omettendo di tutelare le risorse pubbliche loro affidate, si erano ben rappresentati la realistica prospettiva della possibile verifica dell'evento di

danno quale effetto collaterale della propria condotta omissiva, determinandosi comunque a rimanere inerti e silenti accettando così il rischio della causazione del pregiudizio erariale”.

1.7.3. Sulla scorta della documentazione acquisita in sede penale la Procura regionale ha altresì ritenuto di evocare in giudizio anche il dr. Ermete Tripodi (**Direttore generale f.f.**), il dr. Pasquale Staltari (**Direttore amministrativo**) (oltre al dr. Santo Gioffrè, Commissario Straordinario ASP, ed al dr. Francesco Sorrentino, advisor KPGM, le cui posizioni sono oltre esaminate) - in ragione delle funzioni svolte con riguardo ai fatti di causa, analiticamente illustrate.

A) La Procura regionale ha innanzitutto contestato ai convenuti irregolarità nelle attestazioni di funzionamento del gruppo di lavoro costituito con la deliberazione n. 56/2015 (secondo i componenti, il gruppo non si sarebbe mai riunito e non avrebbe prodotto atti).

Infatti, il dr. **Ermete Tripodi**, in sede di interrogatorio, ha affermato:

- che l'atto transattivo sarebbe stato predisposto dai *referenti presso la direzione strategica, Dr. Logozzo e Avv. Nocera*, i quali si raccordavano con gli altri componenti del gruppo di lavoro nominato con la deliberazione n. 56 del 27/01/2015 ed intrattenevano i conseguenti rapporti con i creditori selezionati;

- che all'atto della stipula dell'atto transattivo erano presenti Tripodi, Fiscer Francesco, l'Avv. D'Ottavio, il Dr. Logozzo e qualche

altro componente del gruppo di lavoro di cui non ha ricordato il nome. La circostanza che non ci fossero tutti i componenti del gruppo di lavoro è stata definita dall'interrogato irrilevante, nonostante nella delibera fosse indicato genericamente che in data 26.02.2015 era presente "il gruppo di lavoro";

- che i componenti del gruppo di lavoro si interfacciavano tra loro, per cui non è a conoscenza se si siano effettivamente riuniti. In ogni caso nessuno dei componenti si sarebbe lamentato con lui per l'avvenuta nomina.

Inoltre, il dott. **Staltari Pasquale** ha dichiarato, in sede di interrogatorio, di non sapere se il gruppo di lavoro si fosse effettivamente riunito e di essersi limitato esclusivamente a ratificare quanto riferitogli dal D.G. ff. Ermete Tripodi.

Infine, la Procura regionale ha evidenziato che gli unici atti scritti in cui si richiama l'attività del gruppo di lavoro nominato con deliberazione n. 56 sono quelli sottoscritti esclusivamente da Tripodi Ermete, quale Direttore Generale ff., nonché Direttore Sanitario, e dal Direttore Amministrativo, dr. Pasquale Staltari, ovvero:

- la *deliberazione n. 310 del 12.03.2015, relativa all'approvazione dell'atto transattivo siglato in data 26.02.2015, e la collegata deliberazione n. 330 del 26.03.2015 di rettifica della n. 310;*
- la *nota n. 24423 del 25.03.2015 indirizzata al Collegio Sindacale ed avente ad oggetto "Verbale n. 6 del 17.03.2015 "Accordi transattivi studio radiologico Fiscer sas" del n. 310/2015", nel*

contesto della quale, come già evidenziato, si fa genericamente riferimento a "necessarie e propedeutiche verifiche contabili" eseguite da non meglio specificati uffici ed alla previsione di interventi dell'Ufficio Legale Aziendale.

- la *nota prot. n. 25328 del 27.03.2015*, nella quale i convenuti, nel dare *riscontro ai rilievi formulati dal Collegio Sindacale con il verbale n. 7 del 19/03/2015*, inerenti all'atto transattivo perfezionato con la GIOM1 S.p.a., hanno dichiarato che "non si è proceduto con la stesura dei verbali del gruppo di lavoro in quanto, fin dalla prima convocazione dei fornitori, ci si è strettamente attenuti alle procedure stabilite con la Delibera n. 500 del 09 luglio 2014, la quale non prevede l'obbligatorietà di stesura degli stessi". Inoltre, hanno precisato che alle transazioni era sempre presente la maggior parte dei componenti il gruppo di lavoro e che la compilazione, redazione e sottoscrizione dell'atto transattivo è comunque prevalente rispetto alla redazione dei verbali del gruppo.

Pertanto, il Direttore Generale e il Direttore Amministrativo non sarebbero mai stati al corrente del tipo di attività svolta dal personale alle loro dipendenze, riunito in un gruppo di lavoro dai medesimi costituito e di cui però hanno attestato in atti il corretto funzionamento.

B) La Procura regionale ha altresì stigmatizzato l'assoluta *inottemperanza ai rilievi formulati dal Collegio Sindacale* con i verbali n. 6 del 17.03.2015 e n. 8 del 31.03.2015 (successivi

alla delibera di approvazione della transazione).

Con il *verbale n. 6* il citato Organismo ha giudicato la *deliberazione n. 310 del 12.3.2015* carente dei seguenti elementi:

- indicazione del procedimento, del criterio e delle modalità utilizzate ai fini della prevista transazione;

- indicazione delle necessarie e propedeutiche verifiche contabili, anche alla luce dei rilievi già formulati dal medesimo organo sui debiti da regolarizzare;

- le modalità di pagamento relative agli anticipi già erogati che sono stati indicati nel prospetto allegato alla deliberazione. Al riguardo il Collegio ha evidenziato che l'indicazione di anticipazioni già erogate "non trova ristoro con la dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, con la quale lo studio radiologico dichiara di "non aver mai ricevuto somme neanche parzialmente portate dai procedimenti di transazione".

Con il successivo *verbale n. 8 del 31.3.2015*, il Collegio Sindacale ha ritenuto insufficienti i chiarimenti forniti con la *nota n. 24423 del 25.03.2015*, a firma congiunta del Direttore Generale ff., Tripodi Ermete, e del Direttore Amministrativo, Staltari Pasquale, confermando, nel contempo, le criticità rilevate col precedente verbale. Nel medesimo documento, inoltre, il Collegio Sindacale rimarca la scarsa trasparenza nella "falcidia" degli interessi passivi adottata nelle tre procedure transattive (Villa Aurora, GIOMI e Studio Radiologico Fiscer), in quanto

compiuta senza alcuna preventiva regolamentazione, con conseguente disparità di trattamento tra i tre fornitori, ribadendo le carenze di contenuto della scheda di verifica in allegato n. 1 alla deliberazione n. 310, in merito alla quale rileva la discordanza tra la data ivi indicata - relativa all'attestazione di contabilizzazione delle fatture nel sistema informatico (27.02.2015) - e quella dell'accordo transattivo redatto e formalizzato in data precedente (26.02.2015).

Dall'analisi della nota n. 24423 del 25.03.2015 citata dal Collegio Sindacale, si rileva che i riscontri dei convenuti ai rilievi formulati dal predetto Organo di Revisione contengono motivazioni vaghe e generici riferimenti a "necessarie e propedeutiche verifiche contabili" eseguite dagli uffici, senza alcuna specificazione sull'attività svolta in concreto e sulle persone intervenute. Inoltre, in merito all'eccezione sulle modalità di pagamento degli anticipi, gli scriventi si sono limitati a riferire che "Gli acconti menzionati nel prospetto allegato alla delibera n. 310 del 12.03.2015 sono stati pagati al fornitore Fiscer tramite emissione di regolare ordinativo di pagamento effettuato dal competente ufficio".

C) Inoltre, è stata rilevata l'omessa richiesta del parere del responsabile dell'Ufficio legale (avv. **Giuseppe Maria Latella**), successivamente richiesto (non da Tripodi e Staltari, ma) dal Commissario Straordinario **Giofrè Santo** (nel frattempo subentrato alla guida dell'ASP di Reggio Calabria) dopo la

transazione, le deliberazioni nn. 310 e 330 e lo stesso pagamento).

D) Ancora, risulta in atti che, a fronte della nota del dott. Vartolo prot. n. 628 del 17/03/2015, che (a seguito dei rilievi del collegio sindacale) chiedeva istruzioni sul da farsi al Direttore Generale ff. ed al Direttore Amministrativo, i convenuti, con nota n. 23425 del 23.03.2015 indirizzata al Dr. Vartolo, e, per conoscenza, alla BNL di Reggio Calabria — Servizi di gestione tesoreria ASP RC, hanno sostanzialmente imposto al Direttore dell'Ufficio Economico Finanziario di procedere a tutti gli atti conseguenti alla deliberazione n. 310 (sostenendo esservi stata un'accurata verifica contabile), pena l'inoltro di una denuncia cautelativa alla Procura presso la Corte dei Conti.

E) Infine, in sede di indagini sono emerse anomalie in merito alla dichiarazione ex art. 47 del D.P.R. 445/2000 rilasciata dal rappresentante legale dello Studio Radiologico s.a.s., Fiscer Francesco, il quale, oltre alla dichiarazione allegata all'atto transattivo del 26.02.2015 (sulla quale è stata apposta erroneamente, quale data di sottoscrizione, quella di nascita di Fiscer Francesco), che è stata oggetto di rilievo da parte del Collegio Sindacale, ha sottoscritto altre due dichiarazioni che sarebbero state acquisite entrambe al protocollo della Direzione Generale dell'ASP di Reggio Calabria in data 25.03.2015:

- una di identico contenuto rispetto alla prima, ma con la sola correzione della data di sottoscrizione (26.02.2015); tale

documento è stato allegato alla deliberazione n. 330 del 26.03.2015, mediante la quale è stata rettificata la n. 310 per l'errore materiale commesso nella prima dichiarazione;

- l'altra, invece, reca quale data di sottoscrizione 24.03.2015 ed è di contenuto diverso. Difatti, viene specificato che sono stati riscossi anticipi pari ad € 146.920,00, sugli importi indicati nelle sentenze e nei decreti ingiuntivi di cui all'atto transattivo, e che in relazione alla somma residua (€ 5.822.024,33) "non è mai stata avviata alcuna operazione avente ad oggetto: cessione di credito; assegnazioni presso istituti di credito: anticipazioni bancarie su crediti; procedure esecutive ai sensi degli artt. 474 e seguenti c.p.c..".

Tale ultimo documento è stato trasmesso esclusivamente al Collegio Sindacale con la nota n. 24423 del 25.03.2015.

1.7.4. Quanto al dott. **Gioffrè Santo, (Commissario Straordinario ASP**, subentrato al Tripodi) la Procura regionale ha evidenziato come egli abbia autorizzato il pagamento in questione pur a fronte dei rilievi del collegio sindacale (trasmessogli non appena insediatosi); inoltre, dalle dichiarazioni rese in data 09.07.2019 dallo stesso Gioffrè, emerge come il medesimo fosse a conoscenza dei rilievi formulati dal Collegio Sindacale, in quanto gli era stato riferito dal dr. Vartolo che Tripodi Ermete gli aveva praticamente imposto di procedere al pagamento dell'atto transattivo, nonostante l'Organismo di revisione avesse consigliato in via prudenziale di non procedere al pagamento.

1.7.5. Con riguardo infine al dott. **Francesco Sorrentino**, (**advisor KPMG**), dagli atti risulta che alla transazione del 26.2.2015 è stata allegata la già richiamata scheda di verifica dallo stesso redatta, relativa alla posizione debitoria della Struttura Privata. Detto documento rivestirebbe, ad avviso della Procura regionale, una fondamentale importanza in quanto in esso, sulla scorta dei dati in esso contenuti, sono state quantificate le somme riconosciute allo "Studio Radiologico Fiscer" con l'atto transattivo del 26.02.2015. di cui costituisce parte integrante.

Peraltro, nello stesso atto transattivo e nella deliberazione n. 310 è espressamente riportato che la scheda di verifica è stata fornita dall'advisor contabile KPMG e tutta la transazione viene giustificata con le risultanze del lavoro svolto dall'advisor.

Dalla nota nr. 377288/19 del 25.11.2019, emerge che l'advisor contabile KPMG ha eseguito la ricognizione del debito pregresso mediante una "procedura di circolarizzazione" del credito, prevista dalla deliberazione n. 500/14, a firma del Commissario Straordinario all'ASP di Reggio Calabria, dr. Sarica Francesco, che prevede il necessario confronto e la compartecipazione del fornitore.

Secondo la Procura regionale, invece, il dr. Sorrentino ha predisposto la scheda contabile allegata alla transazione omettendo di accertare la fondatezza dei crediti allegati dallo studio radiologico, che risultavano in parte già pagati, contribuendo così a trarre in errore l'ASP di Reggio Calabria.

1.7.6. Quanto infine al **danno per l'erario**, la Procura regionale ha evidenziato come le condotte in questione abbiano determinato un indebito esborso di € 2.971.763,73 (quota capitale), cui si aggiungono € 1.048.462,02 di interessi, per un importo complessivo di **euro 4.020.225,75**, somma erogata dall'ASP di Reggio Calabria nell'ambito del mandato di pagamento n. 5756 del 03.04.2015.

La Procura regionale, dopo aver confutato le argomentazioni difensive addotte dai convenuti in sede pre-processuale, ha quindi concluso l'atto di citazione chiedendo la condanna in via solidale di tutti i convenuti a titolo di dolo, nonché, in via gradata, "ove venisse accertata la responsabilità a titolo di colpa grave di taluni convenuti", la loro responsabilità parziaria, ferma restando la responsabilità solidale della società e del dr. Fiscer per l'illecito arricchimento ai sensi dell'art.1, comma 1-quinques, Legge n. 20/1994.

2. Con **memoria** in atti al 25 luglio 2022, si è costituito il **dott. Francesco Sorrentino**, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Longo ed Andrea Chiesa, i quali, dopo aver compendiato la contestazione attorea (collaborazione, senza accertare l'effettiva sussistenza dei crediti, alla redazione di una "scheda di verifica" con il dettaglio "dei contenziosi esecutivi, degli estremi dei decreti ingiuntivi definiti e delle vertenze in corso ..." nonché dichiarazione che le fatture "di cui al presente prospetto sono contabilizzate nel sistema informatico in uso

all'Ufficio Economico Finanziario”), hanno concluso chiedendo, in via principale, di accogliere l’istanza di rito abbreviato per l’importo massimo di euro 50.000,00 (con compensazione delle spese di giudizio), nonché, in via graduata, di dichiarare il difetto di giurisdizione e la prescrizione dell’azione di responsabilità, e comunque di respingere la domanda attorea.

In particolare, i difensori hanno preliminarmente richiamato le argomentazioni difensive rese in sede pre-processuale, ovvero innanzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione (non essendo il convenuto dipendente dell’azienda) e di prescrizione (tenuto conto del dies di pagamento e di quello della notifica dell’invito a dedurre).

Nel merito, la difesa ha rivendicato di aver evidenziato le criticità del sistema contabile dell’Azienda (come si evincerebbe dalla deliberazione n.500 del 9 luglio 2014) e che la procedura seguita di circolarizzazione in contraddittorio con i creditori “è un normale strumento di lavoro dei revisori contabili che era tanto più obbligato in questo caso perché, come detto, la contabilità interna dell’ente non era affidabile (e in molti casi neppure esisteva, o non era consultabile dal dott. Sorrentino)”. D’altra parte, i crediti si fondavano su sentenze passate in giudicato e decreti ingiuntivi non opposti provvisti dell’efficacia di cui all’art. 2909 c.c. e la stessa Guardia di Finanza ha riconosciuto che nella scheda di verifica “il totale delle notule e/o delle fatture ivi elencate, coincide esattamente con le somme indicate nei

provvedimenti definitivi (sentenze e decreti ingiuntivi) emessi dagli Organi giudiziari aditi, allegati all'atto transattivo".

La difesa ha altresì contestato la sussistenza del nesso causale tra le condotte imputate e il danno contestato, considerato che la scheda di verifica aveva carattere ricognitivo e riguardava solo il contenzioso; inoltre il fornitore non avrebbe ricevuto due volte il pagamento delle fatture, poiché in prima battuta lo Studio Fiscer avrebbe ceduto crediti e ricevuto il prezzo delle cessioni dal factor (e non dall'Asp) e poi avrebbe ricevuto (previa dichiarazione di non aver mai riscosso somme per i medesimi crediti) il pagamento dei crediti aventi titolo nelle transazioni e nei provvedimenti giurisdizionali. Avrebbero invece rilievo causale la condotta dichiarativa del Fiscer e l'omissione di intervento del management aziendale rispetto ai rilievi del Collegio sindacale.

La difesa ha inoltre contestato la sussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito contestato, non essendomi prova alcuna del dolo del convenuto (così come dell'arricchimento, ai fini della responsabilità solidale nell'illecito) ma anche della sua colpa grave, avuto riguardo alle argomentazioni già riferite.

Ad ogni modo, dopo avere censurato la ritenuta mancata considerazione attorea delle argomentazioni rese in sede pre-processuale, la difesa ha ritualmente proposto, in sede di comparsa di risposta, ***istanza di rito abbreviato***, allegando parere favorevole della procura regionale, nella quale si è argomentato sia in merito all'ammissibilità della domanda (assenza di doloso

arricchimento del danneggiante) sia alla congruità della somma proposta di euro 50.000,00 (valutato il danno pro capite stimabile in euro 300.000,00 circa e il massimo risarcibile in abbreviato x art. 130 c.g.c. in euro 150.000,00).

3. Con **memorie** in atti al 24 maggio e 22 luglio 2022, si è costituito il dott. **Francesco Fiscer**, rappresentato e difeso dagli avvocati Prof. Angelo Lalli e Domenico Cristofaro, sostenendo che non vi sarebbe alcun danno erariale, non potendosi riscontrare alcuno “scollamento” fra la somma erogata dalla ASP nell’ambito del mandato di pagamento n. 5756 del 3.4.2015 in favore dello Studio Radiologico e “la somma di cui, invece, la ASP era effettivamente debitrice”.

A) La difesa, producendo una **relazione tecnico-contabile**, ha in proposito sostenuto che detto scollamento non sarebbe riscontrabile e che comunque “un ipotetico danno erariale sarebbe configurabile se (e solo se) l’ASP avesse emesso mandati ed effettuato pagamenti per volumi superiori a quanto fatturato dallo Studio Radiologico – e validato dalla stessa ASP - in relazione alle prestazioni sanitarie effettivamente eseguite” (circo- stanza non riscontrabile, in tesi).

Infatti, per tutte le prestazioni eseguite dallo Studio Radiologico negli anni dal 2000 al 2009, quest’ultimo ha emesso regolare fattura nei confronti dell’Azienda sanitaria per la quale le prestazioni sono state erogate, la quale ha poi rilasciato specifica

certificazione attestante il totale di dette prestazioni sanitarie effettuate, di importo corrispondente alle fatture emesse dallo Studio Radiologico (come da allegati prodotti).

Posto che l'Asp avrebbe versato alcuni acconti su dette somme prima della transazione e che lo studio, trovatosi nella necessità di ottenere liquidità, ha perfezionato nel tempo con alcune società di factoring alcune operazioni di anticipo fatture, la difesa ha sostenuto che, al fine di accertare l'entità dei crediti non soddisfatti in capo allo Studio Radiologico, sarebbe sufficiente calcolare la differenza tra gli importi oggetto delle fatture emesse dallo Studio Radiologico (come altresì certificati dell'ASP) e gli importi degli acconti complessivamente versati dall'ASP in favore dello Studio Radiologico medesimo

Secondo la difesa, tutte le azioni monitorie a suo tempo avviate dallo Studio Radiologico nei confronti dell'ASP si riferivano proprio alla differenza tra gli importi oggetto delle fatture emesse dallo Studio Radiologico e l'importo degli acconti complessivamente versati dall'azienda sanitaria, come peraltro evincibile dalla formula utilizzata dal Giudice civile nelle sue decisioni, nelle quali si afferma che le vicende hanno ad oggetto «la differenza della differenza tra quanto validato dall'ASL n. 9 di Locri e quanto effettivamente pagato» (in detta sede, l'Asp si sarebbe costituita riconoscendo di non aver corrisposto la differenza, opponendo solo ragioni di diritto).

Conseguentemente, lo Studio ha avviato procedure esecutive

mobiliari per il recupero delle somme oggetto di condanna, cui ha fatto seguito la riferita transazione.

B) Premesso che le informazioni contabili relative ai rapporti con la ex ASP di Locri precedenti al 2010 non risultavano nel sistema informativo dell'ASP di Reggio Calabria, la difesa ha evidenziato che dette informazioni sono state esibite dalla signora Spada Grazia alla GDF in data 21/3/2017, tratte essenzialmente da un sistema contabile informatizzato denominato Ascott (al tempo adottato nell'ex Asp di Locri), sostenendo che queste non sarebbero state prese in considerazione dagli inquirenti ai fini della ricostruzione certa dei crediti dello studio radiologico.

Sarebbero pertanto errate le affermazioni rese dalla GDF in sede investigativa, secondo cui “alla data del 31.03.2015, tuttavia, lo Studio Radiologico S.a.s. di Fiscer Francesco & C, aumenta il proprio credito nei confronti dell'Azienda Sanitaria Provinciale di € 8.306.579,06, per un totale di € 9.693.325,26, risultando il quarto creditore dell'Ente”, riconducendo la vicenda alla contabilizzazione degli esiti della transazione.

Con riguardo ai rapporti con le finanziarie (soprattutto con Ifitalia, ma anche con società di factoring), la difesa ha evidenziato che lo studio, per far fronte ad esigenze di liquidità, ha proceduto alle anticipazioni delle notule/fatture emesse nei confronti dell'Azienda Sanitaria, con modalità principalmente pro-solvendo (cessioni tutte notificate all'Asp), ovvero con rischio di

credito a carico del cedente (con la sola eccezione pro-soluto delle cessioni effettuate nei confronti dell'“Istituto Deutsche Bank, per alcuni crediti relativi alle annualità 2006 e 2007, per un importo di euro 1.893.418,90).

Il cessionario provvedeva ad anticipare al cedente una percentuale sul credito ceduto e provvedeva al saldo dopo che la P.A. aveva proceduto al saldo della fattura presentata (di norma mensilmente); il cessionario, incassato il pagamento, molto spesso provvedeva a “chiudere” le fatture che nella propria contabilità risultavano aperte a cominciare da quelle più datate.

Secondo la difesa, tale modo di procedere non avrebbe alterato o modificato in alcun modo l'importo del credito dello Studio radiologico nei confronti della azienda sanitaria.

Sempre secondo la difesa, nel corso degli anni alcune società finanziarie avevano accumulato un consistente importo di credito per il quale non era stata fatta alcuna anticipazione (che era sempre parziale).

Parte resistente ha inoltre evidenziato che le società di Factoring Ifitalia ed Unicredit factoring hanno comunicato (come da allegato) all'ASP nel 2013 la retrocessione dei crediti a favore dello Studio Radiologico, relativamente alle partite ancora non incassate alla data della retrocessione.

In definitiva, dunque, secondo la difesa lo Studio Radiologico non ha ricevuto (né avrebbe potuto ricevere) alcun duplice e/o indebito pagamento rispetto a quanto maturato in relazione alle

prestazioni eseguite in favore dell'ASP; in realtà, più che di cessioni del credito, si tratterebbe di "anticipo fattura" dei crediti globalmente considerati (e non di crediti specifici), con la finalità di consentire (come fosse un indebitamento e tenuto conto dei ritardi nei pagamenti dell'Asp) allo studio di accedere al credito ed avere la liquidità necessaria per lo svolgimento dell'attività di impresa.

Pertanto, la GDF avrebbe errato nel considerare gli anticipi erogati dalle finanziarie/cessionarie quali pagamenti, essendo invece manifestazione di ricorso ad indebitamento, a titolo oneroso, garantito da un credito certo, liquido ed esigibile (funzione di garanzia e non liquidatoria), come comprovato dagli episodi di retrocessione dei crediti relativi a partite non incassate (note delle società Ifitalia ed Unicredit finanziarie del 31.01.2013 e 14.02.2013).

Ad ogni modo, ha chiosato la difesa, una cessione (sia pro soluto che pro solvendo) comporta solo una modifica dal lato attivo del rapporto obbligatorio e un danno erariale può verificarsi soltanto se l'Ente pubblico sia costretto a pagare somme maggiori di quelle dovute, circostanza che nella specie non si sarebbe verificata (mancando del resto la prova dell'effettivo esborso in duplum, finanche per presunzioni, non essendo stati prodotti i mandati di pagamento dell'Asp; né risultano azioni delle società cessionarie nei riguardi dell'Asp).

C) La difesa ha altresì specificato che l'extra-budget,

riconosciuto con decreto ingiuntivo e confermato dalle sentenze, si riferirebbe agli anni 2004 (contratti senza definizione del tetto massimo per lo studio, ma solo con limite per l'ASP, superato il quale si doveva procedere ad abbattimenti progressivi), 2005 (stesso discorso che per il 2004), 2006 (il decreto ingiuntivo riguardava solo in minima parte l'extrabudget), il 2007 (extrabudget riconosciuto con D.I. e confermato con sentenza) e 2008 (extra-budget riconosciuto con D.I. e non confermato con sentenza, è stato riconosciuto dall'Asp in sede di transazione).

D) In coerenza con quanto argomentato, la difesa ha inoltre sostenuto che la contestata dichiarazione resa dal dott. Fiscer («di non avere mai ricevute le somme, neanche parzialmente portate dai procedimenti oggetto di transazione ed inoltre, che gli stessi non sono mai stati oggetto né di cessione di crediti né di assegnazioni presso istituti di credito») sarebbe veritiera, dovendosi intendere le cessioni come successive alla transazione.

La difesa ha quindi sostenuto che non vi sarebbe prova di duplicazioni di pagamenti (il cui onere non può che gravare sulla Procura regionale), né dell'elemento soggettivo del dolo dell'evento dannoso, essendo invece stata dimostrata l'insussistenza del fatto illecito.

La difesa ha quindi concluso chiedendo, previa CTU contabile e prova testimoniale, di rigettare la domanda attorea, con vittoria di spese.

4. Con memoria in atti al 15 luglio 2022, si è costituito il

dott. **Salvatore Barillaro**, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Cardone, che, richiamando quanto già rappresentato in sede pre-processuale, ha evidenziato che il gruppo di lavoro non è mai stato convocato (come riconosciuto dalla stessa Procura re-gionale), di non aver mai preso parte a riunioni dello stesso, né predisposto alcuna "proposta di atto transattivo" (o parere in merito), di aver anzi contestato (con nota del 09.02.2015 prot. N. 020/15) la legittimità della costituzione del "gruppo di lavoro", poiché "privo di valore formale/legale in quanto carente del Responsabile del gruppo di lavoro (nota prot. 122038/14 – sub commissario)" e di aver dichiarato la propria "indisponibilità a far parte del gruppo di lavoro" ritenendosi "allo stato sollevato da ogni responsabilità", nonché, con nota prot. n. 18593 del 05.03.2015, di avere rassegnava le proprie "dimissioni irrevocabili".

Pertanto la difesa ha contestato di avere contribuito causalmente al danno erariale contestato e di aver rivestito una posizione di garanzia nell'ambito dell'illecito di causa, non avendo in alcun modo partecipato a gruppo di lavoro.

In ogni caso, la difesa ha contestato la riscontrabilità dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, per mancanza assoluta di volontà dell'evento dannoso, tanto più alla luce del disposto dell'art. 21 del decreto semplificazione, secondo cui la prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso.

La difesa ha quindi concluso chiedendo di rigettare la domanda attorea, ovvero, in via gradata, di rideterminare in minus la quantificazione del danno in ragione del ruolo e della condotta tenuta dal dott. Barillaro.

5. Con memoria in atti al 18 luglio 2022, si è costituito **Var-tolo Antonio**, rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Chirico, cha ha preliminarmente inquadrato la vicenda in esame nell'ambito del piano di rientro della Regione Calabria (approvato con delibera di G.R. n. 845/2009), nell'ambito del quale rientrava "l'adozione di misure di regolarizzazione dei pagamenti dei debiti pregressi", per la quale la Regione ha istituito presso il Dipartimento Tutela della salute e Politiche sanitarie, la Bad Debt Entity (BDE), cui ha fornito supporto l'Advisor contabile KPMG.

Anche l'Asp di Reggio Calabria avrebbe avviato un processo di ricognizione, riaccertamento e riconciliazione del debito commerciale, nell'ambito della quale la direzione generale, con la deliberazione n. 56 del 27 gennaio 2015 (avente ad oggetto: pagamenti debito progresso 2012 e ante - costituzione gruppo di lavoro), ha nominato il gruppo di lavoro (del quale il convenuto non faceva parte), prevedendo le relative funzioni, supportato da personale dell'advisor contabile, dall'avv. Puntoriero, dirigente della Regione Calabria, e dall'ufficio economico-finanziario (in tesi, per la sola fase dei pagamenti e delle registrazioni contabili). In sostanza, secondo il convenuto, la delibera assegnava

un ruolo determinante agli esperti del gruppo di lavoro ai fini della individuazione e quantificazione degli importi da corrispondere.

Il dott. Vartolo ha quindi rivendicato di aver volto la funzione di Dirigente dell'Ufficio Economico Finanziario dell'ASP di Reggio Calabria limitatamente al periodo 1.8.2014 -4.06.2015 (10 mesi e tre giorni), peraltro per circa un mese (1.08.2014 - 4.09.2014) quale titolare effettivo dell'Ufficio, mentre per i restanti nove mesi quale sostituto del titolare, periodo durante il quale si sarebbe sempre diligentemente adoperato nell'esecuzione dei doveri dell'ufficio.

La difesa ha evidenziato che la transazione, stipulata il 26 febbraio 2015, richiamava la scheda di verifica fornita dall'advisor contabile KMPG, con l'indicazione dei contenziosi e dei documenti contabili (fatture), con importi puntualmente individuati.

Ebbene il dott. Vartolo ha ricevuto la scheda di verifica solo dopo la transazione (in data 27/2/2015) e ha dato mandato al collaboratore Falcone di verificare l'avvenuta ed effettiva "contabilizzazione" dei dati immessi a cura dell'Advisor contabile regionale KPMG nel sistema contabile dell'Azienda; dopo aver avuto riscontro positivo (sottoscritto dal collaboratore), egli ha posto la sua firma con il timbro dell'ufficio finanziario e la data del 27/2/2015. Peraltro, secondo la difesa, entrambi i funzionari dell'ufficio finanziario avrebbero soltanto "annotato", in calce alla citata scheda di verifica, l'avvenuta contabilizzazione, ossia

la registrazione dei documenti fiscali già elencati nella citata scheda, quindi il loro inserimento all'interno del sistema contabile Aziendale (la scheda era già stata compilata e la transazione già stipulata; inoltre non vi era stata migrazione dei dati, di competenza dell'advisor, dell'ex Asl di Locri nella contabilità dell'Asp di RC), nonché la copertura della spesa.

La difesa ha evidenziato che solo qualche giorno dopo (17 marzo 2015) il convenuto ha ricevuto la nota n. 21841 del presidente del collegio sindacale che formulava osservazioni critiche e invitava in via prudenziale a non procedere al pagamento, comunicazione a seguito della quale ha chiesto chiarimenti al direttore generale (dott. Tripodi) e al direttore amministrativo (dott. Staltari), i quali congiuntamente confermavano che la procedura seguita derivava da accurata metodologia contabile, riservandosi di inoltrare denuncia alla procura presso la Corte dei conti per eventuali comportamenti difformi assunti.

In diritto, la difesa ha rivendicato la correttezza della propria condotta, non avendo la procura individuato quale sarebbe la sua condotta irresponsabile (non avendo sottoscritto atti né certificato il debito, né avendo violato norma alcuna). Né sussisterebbe l'elemento soggettivo dell'illecito, non essendo provati in alcun modo il dolo così come la colpa (non essendo membro del gruppo di lavoro e non avendo certificato il debito).

La difesa ha quindi concluso chiedendo, in via principale, di respingere la domanda in quanto infondata, nonché, in via

gradata, di “rigettare la domanda di condanna per insussistenza di responsabilità del convenuto, ai sensi dell’art. 1 L. 14.01.94 n. 20”.

6. Con memoria in atti al 22 luglio 2022, si è costituito il sig. **Bruno Logozzo**, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo De Stefano ed Aldo Labate, i quali hanno preliminarmente eccepito la “nullità dell’atto di citazione per violazione dell’art. 5, comma 1, dl 453/93, conv. in l. 19/1994, perché assente nella citazione qualsivoglia riferimento a quanto indicato nell’invito a dedurre notificato al convenuto e alle deduzioni collaborative da costui prodotte” (come reso palese, in tesi, da quanto contenuto a pag. 102 dell’atto di citazione; la Procura non avrebbe tenuto conto dell’avanzata eccezione di prescrizione).

La difesa ha quindi reiterato l’eccezione di “prescrizione del danno richiesto”, individuato nella data del pagamento (la delibera n. 310 con cui è stato disposto il pagamento risale al 12 marzo 2015).

Nel merito, la difesa ha sostenuto l’assenza di responsabilità del convenuto, considerato che la delibera è stata adottata sulla scorta della falsa attestazione resa dal signor Fiscer e della scheda di verifica fornita dall’Advisor KPMG relativa alla posizione debitoria della struttura privata (sulla scorta degli atti contabili, con assunzione di responsabilità del dott. Vartolo Antonio, responsabile dell’ufficio finanziario). Il convenuto avrebbe

fatto affidamento su dette attestazioni (mancherebbero sia il dolo dell'evento dannoso che la colpa grave, tanto più attesa la farraginosità della normativa e della carenza di competenze specifiche) e, prima ancora, mancherebbe qualsivoglia contributo causale all'illecito contestato, considerato che non era dipendente dell'Azienda (un ex medico privo di competenze economico-finanziarie) e che non v'è prova della partecipazione concreta del gruppo di lavoro alla transazione; inoltre, non risulterebbe provato anche un effettivo danno per l'erario.

Il convenuto ha quindi concluso chiedendo di dichiarare inammissibile l'atto di citazione ovvero di dichiarare la prescrizione dell'azione di responsabilità ovvero ancora di rigettare nel merito la domanda attorea, nonché, in via gradata, nell'esercizio del potere riduttivo, di rideterminare in minus l'addebito, il tutto con vittoria di spese e competenze.

7. Con **memoria** in atti al 25 luglio 2022, si è costituito lo **studio radiologico srl**, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe D'Ottavio e Domenico Cristofaro, che hanno preliminarmente eccepito la prescrizione dell'azione erariale, considerato che la Procura regionale avrebbe ricevuto una denuncia di danno erariale di un Parlamentare in data 23/11/2015.

Nel merito, la difesa ha sostenuto, sulla base anche di una relazione contabile, che la domanda di risarcimento erariale sarebbe il risultato di un travisamento dei fatti, atteso che oggetto della transazione sottoscritta il 26 febbraio 2015, recepita nella

delibera nr 310/2015, non sono state le 99 specifiche fatture di cui al prospetto riepilogativo datato 27 febbraio 2015, ma i titoli giudiziari, analiticamente individuati nell'atto di transazione, di condanna dell'ASP al pagamento della differenza a saldo tra il totale delle prestazioni sanitarie erogate e fatturate in regime di accreditamento per singoli anni (2000/2001 e dal 2003 al 2009) e per specifiche branche, e gli acconti complessivamente versati dalla azienda sanitaria per dette forniture annuali.

Inoltre, sempre nel merito, la difesa ha sostenuto che la procura regionale avrebbe omesso di provare la sussistenza di un danno erariale, laddove avrebbe omesso di acquisire e valutare tutta la documentazione contabile (ovvero tutte le singole fatture emesse dallo Studio radiologico e tutti i singoli mandati emessi dall'ASP in acconto alle predette fatture, per le singole annualità e per le branche oggetto di contestazione), dall'esame della quale emergerebbe l'insussistenza di pagamenti indebiti. Infatti, secondo la difesa, mettendo a confronto il totale delle prestazioni sanitarie erogate e specificamente fatturate per singolo anno e specifiche branche dallo Studio Radiologico, con il totale dei mandati emessi dall'ASP in acconto a dette fatture, emergerebbe incontrovertibilmente che alla data della transazione la Società deducete vantava un credito nei confronti dell'ASP corrispondente, per sorte capitale, agli importi riconosciuti e liquidati con la transazione,

Inoltre, sempre nel merito, la difesa ha osservato come, anche a

prescindere delle argomentazioni già riferite, la transazione si riferisca ai titoli giudiziari ivi menzionati di condanna dell'Asp al pagamento delle differenze a saldo tra totale fatturato anno per anno e per singola branca e totale degli acconti versati dall'ASL (come certificati dai riepilogativi rilasciati dall'Asl di Locri), e anche come l'esame incrociato tra fatture e mandati dimostra incontestabilmente la esistenza in favore dello Studio Radiologico del credito (già riconosciuto giudizialmente e poi) liquidato in sede di transazione.

In ogni caso, la difesa ha evidenziato l'illogicità manifesta del modus operandi seguito da parte attrice, che avrebbe concluso nel senso della sussistenza di pagamenti indebiti, per un verso sulla base di documenti privi di alcuna attendibilità contabile e, per altro verso, qualificando come pagamenti non dovuti i versamenti che, secondo la stessa Gdf, sarebbero stati effettuati a titolo di acconto.

La difesa ha quindi concluso chiedendo di dichiarare la domanda inammissibile per intervenuta prescrizione e comunque di rigettarla per manifesta infondatezza, con ogni conseguenziale statuizione in ordine alle spese.

8. Con **memoria** in atti al 26 luglio 2022, si è costituita la dottoressa **Daniela Nocera**, rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Milardi, che ha innanzitutto evidenziato come la convenuta fosse mera beneficiaria (da parte della regione Calabria) di borsa di studio (più volte reiterata) e non di retribuzione, conferita a

seguito di conseguimento di un master e con meri fini di formazione (e non già di espletamento di mansioni amministrative).

In via preliminare, la difesa ha eccepito l'inammissibilità dell'atto di citazione ex art. 51 c.g.c. e 100 c.p.c., non essendovi prova alcuna della sussistenza del danno erariale contestato.

Sempre in via preliminare, la difesa ha eccepito l'intervenuta prescrizione dell'azione risarcitoria, individuando il dies a quo nella data di adozione della delibera di pagamento (12/3/2015) ovvero nel dies di concreta corresponsione della somma (3/4/2015).

Ancora in via preliminare, la difesa ha eccepito il difetto di legittimazione passiva della convenuta per assenza del rapporto di servizio, considerato il ruolo svolto (di mera titolare di borsa regionale con finalità di formazione) e l'assenza di rapporti con l'Azienda sanitaria, avendo ella partecipato, come aggregata, al gruppo di lavoro ai soli fini della propria formazione (come da disciplinare di assegnazione della borsa; la dottoressa non era altresì presente all'atto della stipula dell'atto transattivo).

Inoltre, posto che la convenuta, nell'ambito del gruppo di lavoro, non svolgeva né avrebbe potuto svolgere alcuna attività lavorativa/professionale, la difesa ha sostenuto la non riscontrabilità del nesso di causalità (non avendo altresì la Procura individuato la condotta materiale illecita) con il danno contestato, tanto più in ragione dell'intervento di KMGT e del collegio sindacale (il che avrebbe interrotto l'ipotetica catena causale) e anche l'assenza

dell'elemento soggettivo (dolo o colpa grave), tanto più tenuto conto della finalità formativa della sua presenza nel gruppo di lavoro.

La difesa ha quindi concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea, nonché, in via subordinata e ferme rimanendo le eccezioni di prescrizione e di difetto di legittimazione passiva, la determinazione del danno attribuibile alla convenuta (stante il principio di parziarietà) in un importo meramente simbolico, con vittoria di spese e competenze del giudizio.

9. Con **memoria** in atti al giorno 11 luglio 2022, si è costituito il **dott. Ermete Tripodi**, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Melissari, che ha preliminarmente eccepito la nullità dell'atto di citazione per omessa valutazione delle controdeduzioni all'invito a dedurre (art.5, comma 1, d.l. n.453/1993, conv. in l.n.19/1994) nonché, in via gradata, l'intervenuta prescrizione del credito, avendo ricevuto notifica dell'invito a dedurre soltanto in data 28/12/2021.

Nel merito, la difesa ha sostenuto (allegando memoria dell'avv. D'Ottavio, versata in sede penale) che una bozza della transazione (su pretese creditorie riconosciute in provvedimenti giurisdizionali esecutivi) era stata predisposta prima dell'insediamento del convenuto e che era stata allegata anche una scheda di verifica dell'advisor KPCM, sottoscritta dal direttore dell'ufficio economico finanziario (Antonio Vartolo) e dal dott. Giuseppe Falcone (anche l'avv. Latella Giuseppe, dirigente dell'ufficio

legale, era al corrente della situazione del contenzioso).

Quanto all'intervento del collegio sindacale, la difesa ha sostenuto che non vi sarebbe stato alcun documento dell'organo "atto ad individuare l'esatta posizione debitoria della società Fiscer e del contenzioso di questa con l'ASP" e che il Collegio si sarebbe limitato ad evidenziare in maniera generica la mancanza di "necessarie e propedeutiche verifiche contabili eseguiti dagli uffici [...]", attività invece svolta dalla ragioneria e dall'advisor, che, secondo la stessa citazione, avrebbero indotto in errore l'ASP (cioè per l'appunto il convenuto, che non aveva ruoli contabili né esecutivi).

Quanto alle cessioni dei crediti (peraltro intra budget autorizzato), la difesa ha sostenuto l'impossibilità di equipararla ad un pagamento, con conseguente carenza di prova del danno erariale contestato.

Ad ogni modo, premessa la titolarità del potere di transigere (fondato sull'esistenza di una res dubia), la difesa ha sostenuto che il dott. Tripodi si sarebbe "mosso con prudenza sui binari tracciati dai criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa, così ha richiesto una sorta di conferma delle scelte assunte da parte degli uffici tecnici, dell'organismo di revisione e dell'avvocatura".

Con riguardo all'elemento soggettivo dell'illecito, la difesa, dopo aver richiamato la novella di cui all'art. 21 del decreto legge n. 76/2020 (convertito dalla legge n. 120/2020), ha sostenuto che

la deliberazione assunta dal Direttore generale f.f. aveva come “presupposto la cessazione di una procedura esecutiva che pesantemente condizionava l’attività finanziaria dell’Azienda, ma anche la cessazione di un contenzioso oramai definitivo fondato da titoli giudiziari” (oltre che su attività di riscontro degli uffici e della società KPMG), con beneficio per l’Ente in termini di risparmio sugli oneri per interessi.

Non sarebbero dunque riscontrabili il dolo e la colpa grave, intesa come “intensa negligenza”, «sprezzante trascuratezza dei propri doveri», «macroscopica violazione delle norme», «dispregio delle comuni regole di prudenza».

La difesa ha quindi concluso chiedendo preliminarmente di dichiarare la nullità dell’atto di citazione e, nel merito, di dichiarare inammissibile, improcedibile e/o infondata la domanda attorea, nonché, in via gradata, di dichiarare prescritta l’azione di responsabilità.

10. Con **memoria** in atti al 25 luglio 2022, si è costituito il dott. **Staltari Pasquale**, rappresentato e difeso dall’avv. Natale Polimeni, che ha preliminarmente eccepito l’intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale (tenuto conto del dies di pagamento delle somme, ovvero il 3/4/2015) e del fatto che non potrebbe riscontrarsi alcun occultamento doloso del danno (che presupporrebbe un’attività consapevole diretta ad occultare il danno, oltre ad una situazione obiettiva che precluda la scoperta del medesimo).

Nel merito, la difesa ha evidenziato come la prospettazione at-
to-rea, incentrata sulla falsa e dolosa attestazione del Fiscer, sulla
successiva attestazione dell'advisor e sull'attività del gruppo di
lavoro che avrebbero "contribuito ad alterare la volontà della
P.A. espressa nella delibera n. 310", escluderebbe qualsivoglia
responsabilità del convenuto Staltari.

Premesso che al convenuto la Procura imputa profili di irregola-
rità della delibera n. 56/15 di costituzione del gruppo di lavoro
nonchè il non avere dato seguito ai rilievi del collegio sindacale
sulla delibera n. 319/2015, la difesa ha sostenuto, rispettiva-
mente, che ogni presunta "irregolarità" della stessa non possa
in alcun modo inserirsi nel decorso causale (asseritamente) ge-
nerativo del paventato danno erariale, e che la verifica della si-
tuazione debitoria era stata demandata ai competenti uffici (e al
gruppo di lavoro), non essendo "minimamente ipotizzabile, in-
vero, che al Direttore Amministrativo di un'Amministrazione
delle dimensioni dell'ASP, solo in quanto titolare di un ruolo tesoro
al corretto funzionamento dell'Ente, possa addossarsi il con-
trollo nel merito delle attività di tutti i settori (legale, commer-
ciale, contabile) ovvero di ogni unità operativa e gruppo di la-
voro".

Quanto all'elemento soggettivo dell'illecito, la difesa ha soste-
nuto l'assoluta carenza di prova del dolo e anche della colpa
grave intesa come "negligenza massima" (con valutazione neces-
sariamente ex ante), tanto più che la stessa Procura ha

sostenuto l'induzione in errore della p.a. per effetto delle altrui descritte condotte.

La difesa ha quindi concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea perché infondata, "con ogni determinazione conseguente".

11. Con **memoria** in atti al 25 luglio 2022, si è costituito il dott. **Santo Giofrè**, rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Arnau, che ha preliminarmente evidenziato di esser stato nominato in data 27 marzo 2015 (con insediamento in data 31/3/2015) e che il precedente Direttore generale f.f. Tripodi aveva sottoscritto e deliberato 3 transazioni con studi professionali nei mesi di febbraio e marzo 2015 (quella con lo studio radiologico Fiscer in data 26/2/2015, recepita con delibera n. 301 del 12/3/2015) nonché replicato ad una nota del collegio sindacale del 17/3/2015 (cui era seguita una risposta del dirigente dell'ufficio finanziario) con una nota del 23/3/2015, seguita peraltro da una dichiarazione sostitutiva del Fiscer, ove si affermava che la procedura, seguita dall'esito di un'accurata verifica contabile doveva ritenersi "conclusa con la rituale emissione dei mandati di pagamento".

Peraltro, la difesa ha evidenziato che nel venerdì di Pasqua del 3/4/2014, il dirigente dell'ufficio finanziario aveva portato alla controfirma il mandato di pagamento contestato (senza portare all'attenzione il rilievo del collegio sindacale, cui la direzione generale aveva già risposto) in quanto urgente, considerato che la

transazione prevedeva il pagamento entro il termine, già scaduto, del 26/3/2015 (un'altra delle riferite transazioni era già stata pagata). Quanto poi al verbale del Collegio sindacale del 31/3/2015, la difesa ha sostenuto che esso non sarebbe stato posto nella disponibilità del convenuto prima della firma del mandato di pagamento, evidenziando che il verbale reca la data del 31/3/2015, ma sarebbe stato redatto successivamente (nel documento si legge che "non si è potuto verbalizzare la seduta per mal funzionamento del sistema informatico ..."); anche il verbale n. 8 del Collegio è stato redatto il 2/4/2015 e consegnato a mano alle ore 13.04 al protocollo generale dell'Asp, distante diversi km dalla direzione generale, cui sarebbe pervenuto solo in data 7/4/2015 (come da documenti in atti), dopo 3 giorni dalla firma del mandato. In ogni caso, la difesa ha evidenziato che il convenuto ha chiesto al dirigente dell'Ufficio legale dell'Asp un parere sulle transazioni effettuate con le strutture Giomi e Fiscer, ricevendo assicurazioni sulla convenienza delle stesse, onde evitare che il creditore procedesse con ulteriore aggravio di spese per la continuazione dell'azione espropriativa forzata. La difesa ha altresì sostenuto che le dichiarazioni rese dal Barillaro in ordine all'esistenza di pressioni politiche sul convenuto per firmare il mandato non sarebbero state ritenute attendibili da una sentenza del GUP di Reggio Calabria del 19 luglio 2019 concernente diverso soggetto, non convenuto nel presente giudizio.

In punto di diritto, la difesa, sulla base della riferita ricostruzione dei fatti, ha sostenuto come non risultino agli atti elementi da cui inferire la sussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito, non solo con riguardo al dolo ma anche con riferimento alla colpa grave, non avendo potuto oggettivamente percepire l'asserito danno erariale, tanto più considerata la data di insediamento e l'impossibilità di conoscere i rilievi del Collegio sindacale (il convenuto ha successivamente, avendo avuto gli elementi, annullato doppi mandati di pagamento) ed anzi avendo dovuto assicurare l'esecuzione di una transazione e di una delibera i cui termini erano già scaduti. Ad ogni modo, anche per questa vicenda, il Giofrè ha chiesto all'ufficio legale un parere sulle transazioni effettuate anteriormente alla sua designazione e più in generale avrebbe denunciato casi di malversazione e recuperato ingenti somme sottratte all'ente.

La difesa ha quindi concluso chiedendo di dichiarare l'assenza di qualsiasi ipotesi di responsabilità amministrativa, ovvero, in subordine, di riconoscere in capo al convenuto soltanto una condotta connotata da colpa lieve, nonché, in via ulteriormente gradata, di escludere il vincolo di solidarietà e limitare il danno attribuito, anche sulla scorta dell'applicazione del potere riduttivo, con vittoria di spese, diritti e onorari.

12. Con **memoria** in atti al 19 settembre 2022, si è costituito il dott. **Falcone Giuseppe**, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Modaffari, che ha preliminarmente rivendicato di aver svolto le

funzioni, a partire dal gennaio 2005, di collaboratore amministrativo (unicamente presso la Sede centrale di detto Ufficio, sita in Reggio Calabria – Palazzo TI.BI., via S. Anna) occupandosi (come da ordini di servizio) della gestione del patrimonio aziendale, dei fondi finalizzati, delle verifiche trimestrali di cassa e della gestione contabile delle liquidazioni operate dalla struttura complessa assistenza farmaceutica territoriale.

La difesa ha evidenziato che l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria aveva già proceduto alla costituzione di un gruppo di lavoro per i ”Pagamenti debito pregresso 2012 e ante...”, con la deliberazione 8 maggio 2014, n. 301 e poi con la delibera n. 500/2014, gruppi dei quali il convenuto non faceva parte. Solo con la deliberazione n.56/2015 l’Azienda ha rimodulato il gruppo includendo il dott. Falcone, ma detta deliberazione non sarebbe “mai stata notificata” o resa nota al medesimo (essendo pervenuta solo all’ufficio finanziario).

Inoltre, la difesa ha sostenuto che i “referenti” con il compito di perfezionare la bozza di transazione ex delibera 56/2015, sarebbero soltanto i referenti della direzione strategica, distinti dal gruppo di lavoro e in particolare dal rappresentante dell’area finanziaria e dal “servizio liquidazioni”.

In definitiva, secondo la difesa, la deliberazione n. 56/2015 (che sarebbe stata adottata, senza la necessaria competenza, dal dott. Tripodi Ermete, in quanto cessato ex provvedimento del Commissario straordinario n. 68264 del 23/9/2014; la

successiva nomina sarebbe stata "censurata" dal commissario al piano di rientro gen. Pezzi) non ha previsto alcun compito specifico in capo al Dottore Giuseppe Falcone, quale "rappresentante dell'Area Economico Finanziaria" in seno al Gruppo di lavoro.

Inoltre, secondo la difesa, l'oggetto dell'accordo transattivo sarebbe l'insieme dei crediti definitivamente consolidati nei provvedimenti giudiziari esecutivi ivi contemplati, e il negozio, richiamante la scheda di verifica fornita dall'advisor KPMG, sarebbe stato sottoscritto dal solo responsabile legale dell'azienda sanitaria, oltre che dal creditore. Analogamente, dopo 14 giorni, il dott. Tripodi Ermete, previo parere positivo dei direttori amministrativo e sanitario, ha adottato la deliberazione n. 310 di approvazione dei contenuti della transazione, dando mandato (ritenuto "pleonastico") all'ufficio finanziario di ribaltare il costo sul competente conto del bilancio aziendale.

Nella deliberazione, peraltro, si fa riferimento ad un incontro, in data 26 febbraio 2015, tra il creditore, l'azienda sanitaria e il gruppo di lavoro, che in realtà, secondo la difesa, non vi sarebbe stato o al quale comunque non avrebbe preso parte il convenuto (non essendo egli "referente" né avendo avuto notizia della nomina), per come peraltro sarebbe emerso in sede penale.

La difesa ha inoltre evidenziato la criticità contabile organizzativa dell'esistenza di debiti della soppressa asl di Locri, le cui fatture erano contabilizzate nei "dismessi sistemi informatici

contabili” (cui secondo la difesa erano preposti i dipendenti dell'ex asl, per come confermato dal dott. Sorrentino in sede penale) della medesima e che erano (o dovevano essere) contabilizzate singolarmente sul conto 37.37.37, ai fini della loro contestuale chiusura in fase di emissione di mandato.

Pertanto, secondo la difesa, il convenuto Giuseppe Falcone non ha esaminato “il contenzioso in essere e valutato ogni singola posizione debitoria” né ha partecipato alla predisposizione della “proposta di atto transattivo“, non ha mai avuto contezza di esser componente del gruppo di lavoro (che peraltro non ha svolto alcuna attività) di cui alla deliberazione 27 gennaio 2015, n. 56 (nella quale peraltro non si attribuita lui alcun specifico compito), non ha mai svolto attività connesse con quelle di cui alla predetta deliberazione, non ha potuto (per sede di servizio e abilitazione informatica) svolgere verifiche o controlli sulla contabilità dell'ex Asl di Locri (le cui fatture sono state comunque contabilizzate nell'applicativo in uso all'Asp di Reggio Calabria dall'advisor contabile nell'imminenza della transazione) e anche i controlli effettuati il 27 febbraio 2015 (giorno successivo alla firma della transazione) non potevano avere la valenza di attestazione dei crediti ivi indicati, ma soltanto di “ricognizione della presenza nell'ambito del sistema informatico aziendale AS400 dei dati contabili in precedenza inseriti dell'Advisor contabile regionale” (che sarebbe comunque di competenza del servizio specialistica convenzionata).

In diritto, la difesa ha sostenuto che la Procura regionale non avrebbe confutato le analoghe argomentazioni avanzate dal convenuto in sede di controdeduzioni all'invito a dedurre, né avrebbe chiarito quale sarebbe stata la sua condotta irresponsabile, così come la sussistenza del dolo (del tutto indimostrato) e anche della colpa grave, non avendo il convenuto palesato abnorme negligenza ovvero sprezzante trascuratezza o imprudenza; mancherebbe infine anche la prova del nesso causale tra la presunta infrazione imputabile al convenuto e il danno contestato.

Il convenuto ha quindi concluso chiedendo, in via principale, di rigettare la domanda per assoluta infondatezza, nonché, in via gradata, di "rigettare la domanda di condanna per insussistenza di responsabilità del convenuto Falcone Giuseppe, ai sensi dell'art. 1 L. 14.01.94 n. 20", con ogni statuizione di legge anche in ordine alle spese di giudizio.

13. Con memoria in atti al 23 gennaio 2023, si è costituito l'avv. **Giuseppe Maria Latella**, rappresentato e difeso dall'avv. Elena Ines Latella, la quale ha preliminarmente eccepito la nullità dell'atto di citazione e dell'invito a dedurre per difetto di notifica, considerato che il convenuto ha trasferito la propria residenza in "Via Itria n.2/A" fin dal 2017, come da allegata documentazione (denuncia effettuata dalla moglie al Comune in data 30/8/2017; tessera elettorale del 2018, carta di identità rilasciata il 7/2/2020), indirizzo peraltro ben noto al

Comune e allo stesso datore di lavoro.

In via gradata e nel merito, il convenuto ha rivendicato di non esser rimasto inerte e di aver reso parere (richiesto e reso successivamente alla transazione) in ordine alla questione contestata, con ciò adempiendo diligentemente alle proprie funzioni di avvocato e di componente del gruppo di lavoro.

Peraltro, nelle sentenze di vittoria del creditore il giudice civile avrebbe statuito il pagamento a saldo delle obbligazioni contrattuali annuali, detratti tutti gli acconti già corrisposti dall'Asp, cosicché in sede di atti esecutivi il convenuto era tenuto a verificare se vi fossero stati pagamenti anche parziali, in modo da poterli eventualmente contestare, senza poter entrare nel merito dell'abbinamento tra fatture e titoli giudiziali. Avendo la verifica avuto esito negativo, la transazione sarebbe stata giustificata, considerato l'abbattimento del 25% degli interessi (si sarebbe conseguito un risparmio di euro 684.685,52) e la necessità di evitare opposizioni temerarie e l'espropriazione forzata.

Il convenuto ha quindi contestato la metodologia accertativa della GDF in quanto fondata sul "travisamento dei titoli esecutivi e della loro opponibilità" (si tratterebbe di titoli esecutivi con conseguente delimitazione dell'indagine ai soli eventuali pagamenti successivi, essendo quelli precedenti da ritenere ricompresi nei titoli) e su schede contabili riscontrate con atti investigativi sulle contabilità esterne all'Asp, ovvero del creditore e del factor.

La Guardia di Finanza, invece, si sarebbe occupata della scheda contabile e in particolare degli abbinamenti delle fatture ai pagamenti parziali, nel mentre i titoli giudiziari statuivano sulle somme debitorie annuali e non a saldo di specifiche fatture e la valutazione del contenzioso, di competenza del convenuto, riguardava il riscontro di eventuali elementi per opporsi agli atti esecutivi (stima di soccombenza), per come emergente dalle comunicazioni di competenza dell'ufficio finanziario dell'ASP (disposizioni di servizio n. 246/2009; n. 116/2012), che ha istruito i giudizi in questione.

D'altra parte, secondo la difesa non sussisterebbe in capo all'avvocatura una posizione di garanzia rispetto all'apparato amministrativo, come da orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione (SS.UU. sent. n. 559/2002) e della giurisprudenza amministrativa e civile, sussistendo invece "un secco divieto di ingerenza" (Trib. RC, sent. n. 604/2015).

Peraltro, ha proseguito la difesa, la stessa Procura regionale ha evidenziato (pag. 112 della citazione) che "... non vi è dubbio che i compiti attribuiti con la deliberazione istitutiva del gruppo di lavoro potevano e dovevano essere svolti singolarmente e non certo in gruppo ...", fermo rimanendo che l'avv. Latella aveva contestato l'inserimento nel gruppo di lavoro con precedente delibera n. 500 del 9/7/2014, rettificata dall'Azienda con la delibera n. 56 del 27/1/2015 delimitando la competenza alla valutazione consultiva del contenzioso in corso.

Inoltre, secondo la difesa, il parere reso dall'avv. Latella (che non ha partecipato alla redazione della transazione), non obbligatorio (in quanto la delibera n. 56/2015 si riferiva al contenzioso in corso e non richiesto con riguardo alla transazione con lo studio Fischer), è stato successivo alla transazione, alla deliberazione n. 310 de 12/3/2015 e al pagamento.

Infine, l'avv Latella ha riferito di esser stato assolto, in data 9/12/2022, in sede penale dal Tribunale di Reggio Calabria "per non aver commesso il fatto" (sentenza non ancora pubblicata), sede processuale in cui sarebbero state dibattimentalmente sconfessate le dichiarazioni del dott. Logozzo e della signora Ferraro.

La difesa ha quindi concluso chiedendo di dichiarare nullo l'atto di citazione per difetto di notifica di invito a dedurre e della citazione medesima, nonché, in via gradata, di rigettare la domanda "rilevandone la inammissibilità, la nullità, la intervenuta prescrizione, e comunque l'infondatezza, nonché l'assenza di Prova", con vittoria di spese e competenze di giudizio.

14. Con **comparsa di costituzione** in atti al 9/2/2023, si è costituito, per il dott. **Fiscer Francesco**, il nuovo difensore avv. Gaetano Cesario (il convenuto ha sostituito l'avv. Domenico Cristofaro), il quale ha richiamato le conclusioni (in particolare l'istanza di CTU contabile) e le argomentazioni già versate in atti. All'udienza del 14 febbraio 2023 si è costituito banco iudicis il sig. **Raimondo Delfino**, rappresentato e difeso dall'avv.

Francescantonio Scopelliti, che ha preliminarmente richiamato e ribadito le argomentazioni difensive rese a seguito dell'invito a dedurre, ovvero la mancata notifica della nomina nel gruppo di lavoro, la sua dichiarazione di indisponibilità a farne parte e quindi le sue dimissioni, la non riscontrabilità quindi della condotta contestata e del nesso di casualità, nonché quanto riferito in audizione personale (gruppo di lavoro mai convocato). Mancherebbe conseguentemente anche l'elemento soggettivo dell'illecito, sia nella forma del dolo che della colpa.

La difesa ha quindi concluso chiedendo di rigettare la domanda, nonché, in via gradata, di rideterminare, con riduzione, l'importo del danno contestato.

15. Con **decreto n. 7/2022 del 14 settembre – 15 ottobre 2022**, questa Corte – all'esito della camera di consiglio all'uopo convocata - ha respinto la richiesta del convenuto Sorrentino Francesco di definizione del giudizio con rito abbreviato ex art. 130 c.g.c..

16. A ridosso dell'udienza, i **convenuti Vartolo Antonio** (istanza del 6 febbraio), **Falcone Giuseppe** (istanza del 6 febbraio) e **Sorrentino Francesco** (istanza del 6 febbraio, con deposito di atti, tra cui una perizia) hanno presentato **richiesta di rinvio della trattazione del giudizio** rappresentando di esser stati assolti in sede penale per non aver commesso il fatto (depositando il dispositivo della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria), in attesa del deposito della relativa motivazione; ma

la decisione di tale richiesta veniva demandata al Collegio.

17. All' **udienza del 14.2.2022**, ammessa la costituzione dell'Avvocato Francescantonio Scopelliti per il convenuto **Delfino** (che aveva trasmesso memoria a mezzo PEC) e **respinte le istanze di rinvio** predette, il Pubblico Ministero si è riportato al contenuto dell'atto di citazione; ha puntualmente replicato alle eccezioni pregiudiziali e preliminari delle controparti (in specie le eccezioni di nullità della notificazione sia dell'invito a dedurre, sia dell'atto di citazione sollevate dal convenuto Latella, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, sollevata dal convenuto Tripodi, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, sollevata dai convenuti Falcone e Vartolo, l'eccezione di prescrizione dell'azione erariale, sollevata da quasi tutti i convenuti); nel merito ha evidenziato che i convenuti hanno ribadito quanto già argomentato nelle deduzioni ed ha ribadito le repliche contenute in citazione; infine ha concluso riportandosi all'atto di citazione, precisando di non opporsi all'acquisizione delle motivazioni della sentenza penale ma riservandosi in tal caso di interloquire.

Si riportavano invece alle memorie scritte – illustrandone il contenuto - ed alle richieste di rinvio l' Avvocato Polimeni, costituito per il convenuto Staltari, l'Avvocato Lalli, costituito per il convenuto Studio Radiologico Fiscer S.r.l., l'Avvocato Cesareo, presente per delega dell'Avvocato Cristofaro costituito per i convenuti Fiscer e Studio Radiologico Fiscer S.r.l., l'Avvocato D'Ottavio, costituito per i convenuti Fiscer e Studio Radiologico

Fiscer S.r.l., l'Avvocato Ines Latella, costituita per il convenuto Giuseppe Maria Latella, l'Avvocato Modaffari, costituito per il convenuto Falcone, l'Avvocato Cardone, costituito per il convenuto Barillaro, l'Avvocato Scopelliti, costituito per il convenuto Delfino, l'Avvocato Chirico, costituito per il convenuto Vartolo, l'Avvocato De Stefano, costituito per il convenuto Logozzo, l'Avvocato Milardi, costituito per la convenuta Nocera, l'Avvocato Melissari, costituito per il convenuto Tripodi, l'Avvocato Costantino, presente per delega dell'Avvocato Arnau costituito per il convenuto Gioffré, l'Avvocato Chiesa, presente anche per delega dell'Avvocato Longo, costituito per il convenuto Sorrentino.

18. Con **sentenza-ordinanza n. 47/2023** del 14 febbraio -13 aprile 2023, questa Corte ha respinto le eccezioni di difetto di giurisdizione e di legittimazione passiva, avanzate rispettivamente dal dott. Sorrentino Francesco e dalla dott.ssa Nocera Daniela, ha dichiarato inammissibile l'atto di citazione con riguardo a convenuto Latella Giuseppe Maria (compensando le spese nei suoi confronti), ha respinto l'eccezione di nullità della citazione avanzata dai dott. Sorrentino e Logozzo, ha rigettato l'eccezione di prescrizione con riguardo ai convenuti Studio radiologico srl, Fiscer Francesco, Sorrentino Francesco, Logozzo Bruno, Nocera Daniela, Tripodi Ermete e Staltari Pasquale, ha ordinato alle parti di acquisire la sentenza integrale (comprensiva delle motivazioni) n. 2975/2022 del Tribunale di Reggio Calabria, nonché eventuale CTU disposta nel relativo processo, entro il

termine di giorni 30 dal deposito della medesima, assegnando alle parti termine fino a venti giorni prima dell'udienza odierna per il deposito di note in segreteria, che contengano argomentazioni relative esclusivamente alla documentazione acquisita.

19. In data 19/4/2023, il dott. Salvatore Barillaro, in ottemperanza alla menzionata sentenza-ordinanza n. 47/2023, ha depositato la **sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 2975/2022**, completa della motivazione, provvedimento poi nuovamente depositato anche da altri convenuti.

20. Avverso la sentenza-ordinanza di questa Corte n. 47/2023 hanno avanzato **riserva di appello ex art. 192 c.g.c.** i convenuti Studio radiologico srl, Fiscer Francesco, Sorrentino Francesco, Staltari Pasquale, Vartolo Antonio, Nocera Daniela, Tripodi Ermete.

21. Seguivano le note autorizzate dei convenuti
Con note in atti al 6 giugno 2023, la dott.ssa **Nocera** ha richiamato la sentenza penale di assoluzione per non aver commesso il fatto (nonché le sue motivazioni, quali la mancata attivazione del gruppo di lavoro, l'assenza di posizione di garanzia, l'assenza di poteri impeditivi della transazione e del pagamento), ha rivendicato l'efficacia della statuizione penale nel presente giudizio ex art. 652 c.p.p. e ha ribadito la richiesta di rigetto della domanda attorea (in via del tutto gradata, quella di determinazione dell'importo di condanna in misura simbolica), con rifusione delle spese e competenze del giudizio.

Con in atti al 9 giugno 2023, il dott. **Vartolo** ha richiamato la sentenza penale di assoluzione per non aver commesso il fatto (nonché le sue motivazioni) e ha rivendicato l'efficacia della statuizione penale nel presente giudizio ex art. 652 c.p.p., insistendo nelle conclusioni già rassegnate in atti.

Con nota in atti al 20 giugno 2023, il dott. **Sorrentino** ha richiamato la sentenza penale di assoluzione per non aver commesso il fatto (nonché le sue motivazioni, sistema informatico dell'ex Asl di Locri non comunicante con quello dell'Asp di Reggio Calabria, metodo della circolarizzazione, ruolo di supporto aziendale dell'advisor e assenza di posizione di garanzia, natura della scheda di verifica) e ha rivendicato l'efficacia della statuizione penale nel presente giudizio ex art. 652 c.p.p. (in data 29 giugno 2023 ha depositato attestazione di passaggio ingiudicato relativamente alla sua posizione), chiedendo che l'azione di responsabilità amministrativa sia dichiarata improcedibile, ovvero che sia rigettata nel merito.

Con note autorizzate in atti al 20 giugno 2023, il dott. **Giofrè**, dopo aver ricordato la data di insediamento (31/5/2015) quale DG dell'Asp reggina e di non aver avuto contezza dei rilievi del collegio sindacale se non dopo la firma del mandato di pagamento, ha richiamato il contenuto della menzionata sentenza penale di assoluzione "per non aver commesso il fatto" (che ha anche qualificato la sua condotta come diligente) e ha evidenziato che, secondo detta sentenza, la transazione era stata già

precedentemente ratificata con la delibera 310/2015 e che il predecessore e il dott. Staltari avevano già intrattenuto una conversazione con il collegio sindacale e con il dott. Vartolo al cui esito avevano intimato il pagamento; inoltre egli aveva chiesto un parere legale, poi pervenuto con esito positivo.

Pertanto ha chiesto che venga esclusa la sua responsabilità per assenza dell'elemento soggettivo, sia del dolo che della colpa.

Con note autorizzate in atti al 21 giugno 2023, il dott. **Fiscer** ha evidenziato di aver proposto appello avverso la riferita sentenza penale, ha riproposto le modalità di conciliazione globale (su base annuale) tra la contabilità aziendale e quella dell'Asp, sostenendo l'erroneità del computo (relativo solo alle 99 fatture del prospetto riepilogativo; la transazione si riferirebbe solo ai titoli giudiziali) effettuato in sede penale e dalla procura regionale presso questa Corte, sostenendo dunque la buona fede del dott. Fiscer.

Il dott. Fiscer ha altresì evidenziato che nessun mandato di pagamento sarebbe stato mai intestato a un factor e che i mandati includerebbero anche le somme incassate dal factor (non potendo ricavarsi elementi di prova dalla contabilità di questi ultimi).

Il dott. Fiscer ha quindi concluso ribadendo la richiesta di rigetto della domanda attorea, previa CTU e ammissione di prova testimoniale.

Con nota in atti al 21 giugno 2023, lo **studio radiologico srl** ha sostanzialmente articolato considerazioni analoghe a quelle del dott. Fiscer (in particolare in ordine alla modalità di computo degli

importi e all'assenza di un danno erariale), insistendo nelle conclusioni già rassegnate.

22. All' **udienza del 12 luglio 2023**, il P.M., alla luce anche della statuizione penale acquisita, ha confermato le argomentazioni e le conclusioni dell'atto di citazione con riguardo ai convenuti Studio radiologico, Fiscer Francesca, Tripodi Ermete e Staltari Pasquale, mentre ha chiesto di dichiarare l'improcedibilità dell'azione nei riguardi dei rimanenti convenuti, tenuto conto dell'avvenuto passaggio in giudicato della riferita sentenza penale di assoluzione "per non aver commesso il fatto" nei loro riguardi, del disposto dell'art. 652 c.p.p. e della sostanziale identità del fatto contestato.

Dal canto loro le difese di questi ultimi hanno aderito alla richiesta attorea, ovvero hanno chiesto (avv. Milardi per la dott.ssa Nocera) tout court l'assoluzione.

Per converso, i difensori del dott. Fiscer Francesco e dello studio radiologico hanno ribadito le proprie censure all'atto di citazione (nonché alla sopravvenuta sentenza penale), con particolare riguardo al computo del danno erariale, insistendo per l'ammissione di una CTu contabile, considerata l'acquisizione della documentazione contabile giacente presso l'ex Asl di Locri.

Infine, i difensori del dott. Tripodi e del dott. Staltari hanno richiamato le difese già svolte evidenziando altresì (in particolare, il Tripodi) che la sentenza penale contiene già una statuizione civile di condanna civile nei suoi riguardi per il medesimo danno

contestato in questa sede.

DIRITTO

[1] In via preliminare, si richiama innanzitutto quanto statuito con la riferita sentenza-ordinanza di questa Corte n. 47/2023, in ordine alle diverse questioni preliminari ivi decise.

[1.1] Sempre in via preliminare, quanto alle acquisizioni istruttorie disposte con la medesima ordinanza, in specie la riferita sentenza penale di primo grado del Tribunale di Reggio Calabria, alcuni dei convenuti (Nocera, Vartolo, Sorrentino) hanno rivendicato l'efficacia ex art. 652 c.p.p. della statuizione penale (per la quale il dott. Falcone e il dott. Sorrentino hanno prodotto attestazione di passaggio in giudicato) di assoluzione "per non aver commesso il fatto".

In proposito, l'art. 652 cpp testualmente prevede che "La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75 comma 2".

In via generale e ferma la necessità di un giudicato, deve ritenersi

che l'art. 652 c.p.p. sia applicabile anche nel giudizio di responsabilità amministrativa, considerato che l'attuale formulazione della norma processual-penalistica (dopo le modifiche introdotte dall'art. 9 della legge n. 97/2001) prevede espressamente che la statuizione penale faccia stato anche nel "giudizio civile o amministrativo per Il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso".

In merito, la giurisprudenza contabile ha chiarito (sez. II Appello sent. n. 88/2020 che, pur applicandosi anche ai procedimenti per responsabilità erariale dinanzi alla Corte dei conti, "la sua incidenza nel giudizio contabile è ammissibile purché nel pieno rispetto del principio di cui all'art. 2697 c.c. e solo nei limiti ivi indicati e cioè quanto all'accertamento che il fatto dedotto nella causa penale non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, a condizione che vi sia identità soggettiva ed oggettiva tra il fatto posto a fondamento dell'azione di responsabilità amministrativa e quello oggetto del giudicato penale assolutorio e che quest'ultimo non sia frutto dell'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova, ai sensi dell'art. 530 co. 2° c.p.p." (cfr.: altresì C. Conti, Sez. III Appello, sent. n. 170/2020)

Con riguardo al caso di specie, si osserva che la sentenza penale in questione, della quale sussiste in atti attestazione di passaggio in giudicato alla data dell'11/5/2023 con riferimento ai convenuti

Latella Giuseppe Maria, Falcone Giuseppe, Barillaro Salvatore,

Delfino Raimondo, Logozzo Buono, Nocera Daniela, Sorrentino

Francesco, Gioffrè Antonino e Vartolo Antonio.

Inoltre, dalla stessa sentenza penale risulta che l'Amministrazione si è costituita parte civile e che il giudice penale ha pronun-

ziato condanna generica al risarcimento del danno – da liquidarsi

in separata sede – nei confronti degli imputati condannati penal-

mente (tra cui i convenuti Fiscer Francesco, Tripodi Ermete e

Staltari Pasquale) a favore dell'ASP, parte civile.

Quanto alla formula assolutoria, la sentenza penale, sulla base di

documentazione probatoria riversata nel presente giudizio, ha as-

solto i convenuti in questione “per non aver commesso il fatto”,

formula assolutoria prevista dal menzionato art. 652 c.p.p. tra

quelle con efficacia di cosa giudicata extrapenale.

Pertanto, il fatto contestato in sede penale appare sostanzialmente

sovrapponibile a quello contestato dalla Procura regionale, sia per

i membri del gruppo di lavoro (mai riunitosi), a cominciare dal Var-

tolo e dal Delfino (sulla cui attestazione in calce allo schema re-

datto dal Sorrentino la sentenza penale lungamente si diffonde),

sia sul convenuto *Sorrentino* (per il quale il giudicato penale pun-

tualmente si diffonde, con specifico riguardo al ruolo di dipen-

dente dell'advisor e ai contenuti della convenzione con la regione

e quest'ultimo), sia ancora con riguardo al *Gioffrè* (con specifico

riferimento alla tempistica del suo insediamento e della sua cono-

scienza dello stato della pratica e delle conseguenti funzioni

esercitabili).

Consapevole di tanto, lo stesso Pubblico ministero ha chiesto in udienza di dichiarare l'improcedibilità del giudizio nei riguardi dei suddetti convenuti, assolti con sentenza penale passata in giudicato in sede penale per "non aver commesso il fatto".

Nel caso di specie, il giudicato penale, provvisto dei requisiti di cui all'art. 652 c.p.p. è effettivamente sopravvenuto nel corso del presente giudizio, cosicché quest'ultimo deve esser definito, con riguardo ai soggetti in questione, con una declaratoria di improcedibilità, per come ritenuto dalla stessa giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. III civile, sent. n. 20325/2006).

Analogamente, anche la giurisprudenza contabile ha ritenuto che, ove ricorrano gli estremi di cui all'art. 652 c.p.p., (C. Conti, Sez. Appello Sicilia, sent. n. 115/2015), "l'azione del P.M., quale organo promotore di giustizia agente nell'interesse del pubblico erario e, quindi, dell'Amministrazione danneggiata (così come correttamente affermato dal Giudice di primo grado), deve essere dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c....".

[1.2] Conseguentemente, quanto alle relative spese del giudizio relativamente ai convenuti in questione (**Falcone Giuseppe, Barrillaro Salvatore, Delfino Raimondo, Logozzo Buono, Nocera Daniela, Sorrentino Francesco, Gioffrè Antonino e Vartolo Antonio** (per il **Latella** il giudizio è stato già definito, anche in punto di spese, con la riferita sentenza-ordinanza n. 47/2023), se

ne dispone la compensazione ex art. 31, comma 3, c.g.c., considerato che il giudizio è stato definito nei loro riguardi esclusivamente sulla base dell'esame di questione preliminare (Cfr. C. Conti, Sez. Appello Sicilia, sent. n. 115/2015).

[2] In merito agli **altri convenuti**, può precisarsi quanto segue.

[3] CONDOTTA ILLECITA E DANNO ERARIALE

A) Il contesto organizzativo – contabile.

Come noto, la Regione Calabria, nel periodo in esame, risultava ormai da tempo soggetta a piano di rientro dal disavanzo sanitario, per come previsto dalla legge n. 311/2004 (e s.m.i.), con gestione affidata ad un Commissario ad acta ex art. 4 del D.L. n. 159 del 2007.

In proposito, il Commissario Pezzi (dal 19.9.2014 al 10.12.2014) ha riferito (si veda la sentenza penale a pag. 68) che l'attività di ricognizione del debito pregresso era avvenuta per il tramite della circolarizzazione dei fornitori (circostanza da ritenersi pacifica anche in base a dichiarazioni di ulteriori soggetti, versate in atti), in ragione della decennale situazione di disordine contabile delle Aziende Sanitarie, in particolare di quella di Reggio Calabria, nella quale erano state incorporate le ex Asl di Palmi e, per quel che nella specie rileva, di Locri (il cui sistema informativo contabile non era stato interrelato/riversato in quello dell'Asp Reggina).

Detta procedura di circolarizzazione, prevista nel settore pubblico sanitario dall'art. 16 septies del decreto legge n. 146/2021 (convertito nella legge n. 146/2021), è stata mutuata dal settore

privato, in particolare dal principio di revisione internazionale (ISA Italia) 505 in materia di “conferme esterne”, ove, premesso che “l’attendibilità degli elementi probativi è influenzata dalla loro fonte di provenienza e dalla loro natura e dipende dalle circostanze specifiche in cui sono acquisiti”, si prevede la possibilità che il revisore possa acquisire “elementi probativi nella forma di conferme esterne da parte dei soggetti destinatari della richiesta di conferma” (c.d. soggetti circolarizzati).

Nel caso di specie la procedura di circolarizzazione è stata utilizzata (non già dai revisori ai fini della verifica della correttezza della contabilità aziendale, ma) dall’Azienda sanitaria al fine di accertare l’entità dei debiti, tenuto conto della ritenuta assenza/lacunosità della ordinaria documentazione contabile aziendale dell’ASP reggina.

Peraltro, le acquisizioni documentali effettuate dalla Guardia di Finanza hanno invece dimostrato che detta documentazione (o quanto meno gran parte di essa) in realtà era custodita presso l’ex Asl di Locri, cosicché in buona sostanza deve ritenersi che l’ASP reggina ha proceduto prima alla gestione del contenzioso (senza la documentazione completa e quando ancora verosimilmente non era stata completata la circolarizzazione) e quindi alla definizione della transazione in questione sulla base di carteggio lacunoso e soprattutto degli esiti delle rivendicazioni del creditore “circolarizzato”.

Sul punto, può esser utile richiamare quanto riferito in sede

penale dal convenuto Sorrentino, al quale alcuni dipendenti (Nania e Staltari) dell'ASP avrebbero riferito che non ci sarebbero stati documenti presso l'ASL di Locri e che in ogni caso non "avrebbero messo mano nelle carte".

In proposito, pare appena il caso di evidenziare *incidenter* la gravità della situazione gestionale rappresentata, in particolare se rapportata al complesso (ben al di là dunque della fattispecie concreta in esame relativa al solo studio radiologico convenuto) della situazione debitoria dell'Asp reggina, sia con riguardo alla gestione del relativo contenzioso che alla definizione della situazione debitoria.

Ad ogni modo, per come emerso dagli atti (in particolare dalle testimonianze, rese in sede penale, dal Corrado, dal Gramaglia e dal Sorrentino), il procedimento di circolarizzazione si articolava in varie fasi, ad iniziare da quella di ricognizione del debito/anagrafe dei fornitori, nella quale veniva richiesto ai fornitori di specificare titoli e fatture relative al credito e gli acconti eventualmente ricevuti (il tutto compilando un foglio excel).

Sulla base dei dati trasmessi dai vari fornitori, un team costituito dal RTI affidataria delle mansioni di advisor, redigeva un database contenente dette informazioni.

Si procedeva quindi a verificare la coerenza dei dati ricevuti rispetto alle risultanze della ricognizione del piano di rientro nonché a riscontrare eventuali pagamenti pregressi effettuati dalla BDE (Bad Debt Entity, ufficio costituito dalla regione con decreto

n. 36 del 17/12/2010 e la cui attività è cessata a seguito del DCA n. 70 del 20/10/2014).

In relazione all'esito di questa attività, si procedeva alla fase della riconciliazione, durante la quale erano definite, in contraddittorio con i fornitori, le partite debitorie aperte (ove cioè non vi era corrispondenza tra i dati forniti dal fornitore e quelli dell'azienda) con l'eventualità di procedere ad accordi tra le parti (da trasfondere in delibera aziendale) e quindi ad effettuare eventuali pagamenti.

B) Doppi pagamenti e danno erariale.

Come già riferito in punto di fatto, la Procura regionale ha articolatamente contestato la sussistenza di duplicazioni di pagamenti a beneficio del fornitore Studio Radiologico.

In proposito, occorre esaminare le articolate argomentazioni avanzate dai convenuti, in particolare dal dott. Fiscer e dallo studio radiologico.

In buona sostanza, dette osservazioni contestano la metodologia di ricostruzione dei pagamenti seguita dalla Polizia giudiziaria e dalla Procura regionale, essenzialmente fondata sul prospetto KPMG, che secondo le difese non sarebbe utilizzabile per l'enucleazione dei doppi pagamenti e sarebbe inoltre incompleto sia con riguardo all'insieme delle fatture e notule non pagate che con riguardo ad anticipi corrisposti.

Nel contempo, i suddetti convenuti prospettano una diversa ricostruzione analitico-globale di fatture e pagamenti che condurrebbe ad affermare l'insussistenza di doppi pagamenti e dunque

di danni erariali.

In proposito, questa Corte ritiene che le suddette argomentazioni difensive, pur suggestive, non colgano nel segno e non consentano di ritenere inficiata, nel suo impianto fondamentale, la ricostruzione attorea.

In proposito, si osserva innanzitutto come i crediti (controprestazioni) oggetto di transazione abbiano fonte giuridica (art. 1173 c.c.; cfr. art. 1460 c.c.) nelle prestazioni rese (documentate dalle relative fatture o notule) dallo studio radiologico sulla base delle convenzioni e non già nei decreti ingiuntivi (o sentenze di opposizione ai medesimi), in quanto questi ultimi non possono che riguardare (quand'anche non vi facciano testuale riferimento) le prestazioni documentate con fattura (o notula); del resto, nei contratti intercorsi tra l'Asp e lo studio radiologico si prevede (art. 7 oppure 8 a seconda delle annualità), che "il pagamento delle prestazioni sarà effettuato con acconti bimestrali del 70% (settantapercento), previa presentazione di relativa fattura".

D'altra parte, la ricostruzione alternativa contabile della difesa evidenzia una lacuna conoscitiva fondamentale rispetto a quella attorea, in quanto non prende analiticamente a riferimento anche la contabilità (cfr: Cass. sent. n. 9968/2016) del factor con riguardo ai rapporti col cedente (cfr: artt. 2710 c.c.; comprese le "situazioni dei debiti da voi ceduti"; cfr: Cass. civ. n. 4080/2015), che invece costituisce elemento concorrente non secondario (per alcune poste) della ricostruzione attorea; documentazione che il

Collegio ritiene utile a concorrere alla formazione della prova (trattandosi di soggetto terzo, peraltro privo di interesse all'evidenziazione in contabilità di incassi, che anzi avrebbero comportato conseguenze patrimoniali negative) dei rapporti tra lo studio radiologico e il factor e quindi del danno patito dall'erario.

Quanto poi alle riferite retrocessioni di alcuni crediti ceduti, premesso che lo stesso elaborato peritale difensivo non provvede ad integrare/conciliare le retrocessioni nella trama ricostruttiva attorea e in disparte la circostanza che essi sono stati, in gran parte, retrocessi da IFI Italia e poi riceduti a Deutsche Bank, si osserva che dette retrocessioni non possono che essere riferite a crediti (o parte di crediti) non pagati (e non già a quelli pagati, per i quali la retrocessione non avrebbe senso), come tali considerati dalla ricostruzione attorea ai fini della ricognizione dei doppi pagamenti.

Nel contempo, avuto riguardo al descritto procedimento di ricognizione del debito mediante circolarizzazione (incentrato sul coinvolgimento del creditore), non può che rilevarsi che la scheda redatta dall'advisor discende essenzialmente dai dati riferiti dallo stesso studio radiologico e raccolti da KPMG (come per ciascuno dei creditori), dati da integrare/ridimensionare in relazione ai limiti di budget di spesa oltre che di eventuali pagamenti pregressi (anche della BDE).

Pertanto, la pretesa, avanzata dai suddetti convenuti, di rimettere in discussione, in questa sede processuale, il complesso delle fatture (e notule) emesse dallo studio radiologico appare, oltre che

contrastante con la disciplina delle prestazioni extrabudget (e con la necessità di tener conto di eventuali pagamenti della BDE e dell'Azienda sanitaria), con la stessa condotta (lato sensu) assunta dal fornitore in sede di procedura di circolarizzazione.

D'altra parte, la piena consapevolezza dell'esistenza di pagamenti eccedenti rispetto al dovuto risulta di tutta evidenza dall'esame della condotta complessivamente tenuta dal convenuto Fiscer, per come evincibile dagli atti processuali penali (riversati nella presente sede processuale) e ricostruita dal giudice penale (seppure con sentenza di primo grado, anch'essa acquisita agli atti).

In particolare, il dott. Fiscer, in una comunicazione telefonica intercettata (progressivo n. 2916 del 28/7/2019) con la signora Albina Condoleo, ha espressamente affermato che "se non era per me lo studio calava a picco [...], ci dividiamo i soldi in dieci giorni per non farci fare il sequestro, loro se li sono presi prima, io me li sono presi vabbè a me li hanno sequestrati tutti, e vabbè".

Peraltro, ad esito degli accertamenti bancari disposti in sede penale (e riversati nel presente giudizio), il Tribunale di Reggio Calabria ha condannato (in primo grado) il Fiscer per il reato (oltre che di falso ex art. 483 e truffa ex art. 640, comma 2, c.p.) di autoriciclaggio ex art. 648 ter c.p. avendo accertato che il medesimo (come anche altro soggetto non convenuto in questa sede, per ulteriore importo) "nell'anno 2015, aveva percepito dividendi per un importo pari a 564.605,45 E, di cui 16.000 E prima del

pagamento dell'A.S.P. e 548.605,45 E successivamente; tuttavia, in ragione della quota di partecipazione allo studio da questi detenuta pari al 3,27%, l'utile a cui avrebbe avuto diritto era pari a 22.846 E"; importi non riconducibili a distribuzione di utili, cui hanno fatto seguito numerose operazioni bancarie (assegni circolari con riferimento al FISCER) anche per importi rilevanti, condotta considerata "sicuramente idonea, in astratto e in concreto, a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa delle somme" (si veda, amplius, la menzionata sentenza penale, pag. 216 e ss.).

Tanto precisato, deve peraltro ritenersi sostanzialmente attendibile la ricostruzione dei pagamenti indebiti effettuata dalla Guardia di Finanza e trasfusa nell'atto introduttivo del presente giudizio, nei termini di seguito esposti.

1) La sentenza n. 1709/2013 del Tribunale di Reggio Calabria ha condannato la ASP di Reggio Calabria al pagamento di € 671.855,00 oltre rivalutazione interessi e spese, pari alla differenza tra i crediti vantati dalla società per le prestazioni rese negli anni 2000 e 2001 (pari a rispettivamente € 3.082.473,90 e € 5.253.633,14) e gli acconti percepiti per le stesse (pari a € 2.400.975,20, € 3.823.488,00), nonché tenendo conto della somma incassata coattivamente di € 1.630.492,00

Il prospetto allegato alla delibera transattiva n. 310 sopra citata ha attestato il medesimo importo.

Tuttavia, l'importo residuo effettivo è risultato pari ad euro

481.151,84, quale differenza tra il totale del credito dello studio radiologico 8.336.107,04 (3.082.473,90 per il 2000 e 5.253.633,13 per il 2001) e le somme già erogate dall'ASP pari ad euro 7.854.955,20 (acconti anno 2000 per euro 2.400.975,20; acconti anno 2001 per euro 3.823.488,00).

Pertanto, risultano erogate somme non dovute per euro 190.703,16.

Inoltre, al suddetto importo di euro 190.703,16 debbono sommarsi ulteriori somme già erogate dall'Azienda al privato e tuttavia considerate come crediti da onorare nell'ambito della suddetta sentenza (si veda la notizia di danno della GDF alla pagina 24), con conseguente lievitazione dell'importo indebitamente corrisposto ad euro **618.904,60**, come da seguente tabella:

- maggior credito riconosciuto in sentenza ma non spettante	€ 190.703,16
- somma già incassata per la "Notula RM Dicembre 2001", prot. n. 782 del 09.06.2002	€ 171.245,91
- somma già incassata per la "Notula RM Novembre 2001", prot. n. 40784 del 03.12.2001	€ 210.076,00
- somma già incassata per la "Notula TC Novembre 2001", prot. n. 41756 del 11.12.2001	€ 10.158,00
- somma già incassata per la "Notula TC Novembre 2001", prot. n. 41755 del 11.12.2001	€ 4.308,74
- somma già incassata per la "Notula TC Dicembre 2001", prot. n. 1135 del 11.01.2002	€ 28.172,34

- somma già incassata per la "Notula TC Dicem- bre 2001", prot. n. 1134 del 11.01.2002	€ 4.240,45
TOTALE	€ 618.904,60

In particolare, dall'esame degli atti emerge che:

a) la "Notula RM Dicembre 2001", avente protocollo n. 782 del 09.06.2002, di € 215.321,00", che - in base a quanto riportato nel prospetto allegato alla delibera n. 310, risulta interamente da riscuotere - è stata incassata:

- da parte del factor, almeno parzialmente per € 20.521,44, in data 08.03.2005, come riportato a pagina 1 della nota estratto conto liquidazione datata 31/3/2005 di Ifitalia spa e come risultante al progressivo n. 1971 del libro giornale (pagine nn. 2005/000086 e 2005/000087) della società:

- per € 150.724,47 con il mandato di pagamento n. 17371 del 05.04.2002, con cui lo studio ha incassato il 70% dell'imponibile della notula stessa;

b) la "Notula RM Novembre 2001", avente protocollo n. 40784 del 03.12.2001, di € 276.015,00, riportata nel prospetto allegato alla delibera n. 310 come da pagare per l'importo residuo di euro 210.076,00, risulta in realtà già incassata

- per € 82.829,74, in data 08.03.2005, come riportato a pagina 1 della nota "Estratto conto liquidazione", datata 31.03.2005, della "Ifitalia S.p.A." e come risultante dal progressivo n. 1970 del Libro Giornale - pagina n. 2005/000086 - della società;

- per euro 193.185,07 con il mandato di pagamento n. 1732^o"

del 05.04.2002, di € 193.185,07, lo studio ha incassato il 70% dell'imponibile della notula in questione;

c) la "Notula TC Novembre 2001", avente protocollo n. 41756 del 11.12.2001, di € 54.050,00, risulta incassata, per come certificato dall'A.S.P. per € 27.677,00, residuando, pertanto la somma di 26.373,00.

Invece, è emerso che, con il mandato di pagamento n. 17301 del 05.04.2002, di € 37.835,04, lo studio ha incassato il 70% dell'imponibile della notula stessa, residuando l'importo di € 16.215,00, somma inferiore a quanto "certificato" dall'A.S.P. di ben € 10.158,00, cifra quest'ultima che si ritiene indebitamente percepita;

d) la "Notula TC Novembre 2001", avente protocollo n. 41755 del 11.12.2001, di € 6.155,00, risulta non incassata, per come certificato dall'A.S.P..

Invece, è emerso che, con il mandato di pagamento n. 1731 del 05.04.2002, di € 4.308,74, lo studio ha incassato il 70% dell'imponibile della notula stessa;

e) la "Notula TC Dicembre 2001", avente protocollo n. 1135 del 11.01.2002, di € 40.246,00, risulta non incassata, per come certificato dall'A.S.P..

Al contrario, è emerso che, con il mandato di pagamento n. 1734 del 05.04.2002, di € 28.172,34, lo studio ha incassato il 70% dell'imponibile della notula stessa;

e) a "Notula TC Dicembre 2001", avente protocollo n. 1134 del

11.01.2002, di € 5.773,00, risulta non incassata, per come certificato dall'A.S.P..

Invece, è emerso che – con il mandato di pagamento n. 1735 del 05.04.2002, di € 4.040,99, lo studio ha incassato il 70% dell'imponibile della notula stessa; - con il mandato di pagamento n. 4024 del 10.07.2002, di € 199,46, lo studio ha incassato un'ulteriore somma con la causale "prestazioni Tac - Nov. 2001".

2) Con ricorso per decreto ingiuntivo, n. 99/2004, lo studio radiologico ha chiesto, al Tribunale di Locri, Sezione staccata di Siderno, di ordinare alla A.S.P. di Reggio Calabria il pagamento della somma di € 1.261.396,57, con interessi, rivalutazione e spese, pari alla differenza tra quanto dovuto per "prestazioni specialistiche in favore degli assistiti non residenti" (euro 1.899.876,57, di cui € 282.695,52 per la TAC ed € 1.617.181,05 per la RMN) e l'acconto (€ 638.480,00) corrisposto dalla ASP.

In proposito, si osserva che, nonostante il credito vantato (come da esecuzione provvisoria disposta dal giudice) fosse costituito da € 282.695,52 per la "TAC" ed € 1.617.181,05 per la "RMN", 'Azienda Sanitaria, nel prospetto a firma del dr. VARTOLO', ha riconosciuto la somma di € 1.261.396,57, documentato da sole notule riferite alla risonanza magnetica e non relative alla TAC.

In proposito, tuttavia, non si rileva nella prospettazione attorea, la contestazione di detto danno ulteriore pari ad euro 282.695,52, per il quale non risultano fatture a supporto.

Dall'esame degli atti acquisiti è altresì emerso che lo studio

radiologico ha indebitamente percepito la somma ulteriore di € **756.060,96**, determinata come di seguito specificato:

a) somma già incassata per la “Notula di Pagamento RM Agosto 2003”, avente protocollo n. 33375 del 29.09.2003, pari ad euro 73.674,94. Detta notula è stata incassata dal factor come riportato a pagina 3 della nota “Situazione dei crediti da voi ceduti”, datata 31.08.2005^{2°}, di “Ififalia S.p.A.” con n. 2 incassi rispettivamente di € 66.557,24 ed € 7.117,70;

b) la “Notula di Pagamento RM Giugno 2003”, avente protocollo n. 26106 del 17.07.2003, di € 228.320,00, è stata incassata da parte del factor, quasi totalmente, per € 219.925,97, come riportato a pagina 2 della nota “Situazione dei crediti da voi ceduti”, datata 31.08.2005^{1°}, di “/ifitalia S.p.A.”- con n. 3 incassi rispettivamente di € 66.278,62, € 9.704,57 e € 143.942,78 – residuando la somma di € 8.394,00;

c) con il mandato di pagamento n. 3586129 del 03.07.2003, di € 132.557,24 – per “presa atto della stipula dei contratti di budget ex art. 8 - soggetti erogatori privati provv.nte accreditati dell’A.S. n. 9 di Locri - Studio Radiologico liq. RMN in ragione del 70% in dodicesimi - mesi di maggio e giugno 2003”, sono stati corrisposti: - €66.278,62 al factor per la “Notula di Pagamento RM Giugno 2003”, avente protocollo n. 26106 del 17.07.2003; - € 66.278,62 per la “Notula di Pagamento RM Maggio 2003”, avente protocollo n. 22263 del 20.06.2003;

d) la “Notula di Pagamento RM Luglio 2003”, avente protocollo n.

30170 del 01.09.2003, di € 226.851,00, è stata incassata parzialmente da parte del factor per € 75.645,05, come riportato a pagina 3 della nota "Situazione dei crediti da voi cedutici", datata 31.08.2005", di "Ifitalia S.p.A." - con n. 2 incassi rispettivamente di € 66.000,00 e € 9.645,05. Anche per questa posta, diversamente da quanto prospettato dai convenuti, si tratta dunque di doppia erogazione di somme

e) la "Notula di Pagamento RM Novembre 2003", avente protocollo n. 44217 del 17.12.2003, di € 248.144,00, è stata incassata parzialmente da parte del factor per € 75.747,00 con il mandato n. 5653 del 20.11.2003, come riportato a pagina 4 della nota "Situazione dei crediti da voi cedutici", datata 31.08.2005, di "Ifitalia S.p.A.". Anche per questa posta, diversamente da quanto prospettato dai convenuti, si tratta dunque di doppia erogazione di somme

f) la "Notula di Pagamento RM Ottobre 2003", avente protocollo n. 40633 del 19.11.2003, di € 228.686,00, risulta incassata parzialmente da parte del factor per € 75.949,27, come riportato a pagina 4 della nota "Situazione dei crediti da voi cedutici", datata 31.08.2005127, di "Ifitalia S.p.A." - con n. 2 incassi rispettivamente di € 66.223,62 e € 9.725,65.

Anche per questa posta, diversamente da quanto prospettato dai convenuti, si tratta dunque di doppia erogazione di somme

g) la "Notula di Pagamento RM Settembre 2003", avente protocollo n. 36263 del 20.10.2003, di € 210.103,62, risulta

incassata parzialmente da parte del factor per € 74.156,37, come riportato a pagina 3 della nota "Situazione dei crediti da voi cedutici", datata 31.08.2005', di "Ifitalia S.p.A." - con n. 2 incassi rispettivamente di € 66.223,62'°° e € 7.935,75. Anche per questa posta, diversamente da quanto prospettato dai convenuti, si tratta dunque di doppia erogazione di somme. uioyoi

h) le "Notula di Pagamento RM Aprile 2003" e "Notula di Pagamento RM Marzo 2003" aventi rispettivamente protocollo n. 18796 del 23.05.2003 e n. 13732 del 14.04.2003, risultano parzialmente da riscuotere per come "certificato" dall'A.S.P..

Tuttavia, con il mandato n. 2938 del 19.05.2003*', la stessa A.S.P. reggina ha erogato € 94.683,74 per "presa atto della stipula dei contratti di budget ex art. 8 - soggetti erogatori privati provv. nte accreditati dell'A.S. n. 9 di Locri - studio radiologico liq. RMN mese di marzo e aprile nella misura del 50% in dodicesimi - anno 2003".

Inoltre, per l'anno 2003 sono stati emessi i seguenti **man-**

dati di pagamento:

- — il n. 5651 del 20.11.2003 di € 94.683,70 per "liquid. ulteriore acconto del 10% da gennaio a ottobre 2003, come da disposizione cs nota 3190 del 19.11.2003 - comp. RMN";

- il n. 6440 del 18.12.2003 di € 300.000,00 per "branche specialistiche TAC e RMN liquid. acconto...", in relazione all'integrazione budget 2003 Studio Radiologico sas di Siderno".

— il n. 6514 del 29.12.2003 di € 200.000,00 per "branche

specialistiche TAC e RMN liquid. acconto...", in relazione all' integrazione budget 2003 Studio Radiologico sas di Siderno".

— il n. 19 del 20.01.2004 di € 302.988,00 per "saldo budget anno 2003 - come da nota 351/04 U.C.T. autorizzazione Dir. Amm.vo - lig. comp. RMN anno 2003";

— il n. 20 del 20.01.2004 di € 138.480,00 per "branche specialistiche TAC e RMN liquid. acconto...", in relazione all'integrazione budget 2003 Studio Radiologico sas di Siderno",

— il n. 4633 del 30.08.2004 di € 45.209,27 per "prestazioni R.M.N. periodo giugno/dicembre 2003".

Ad ogni modo, la contestazione attorea, con riguardo al titolo esecutivo trattale alle relative fatture, risulta conformata/limitata secondo la seguente tabella:

- somma già incassata per la "Notula di Pagamento RM Agosto 2003", avente protocollo n. 33375 del 29.09.2003	€ 73.674,94
- somma già incassata per la "Notula di Pagamento RM Giugno 2003", avente protocollo n. 26106 del 17.07.2003	€ 219.925,97
- somma già incassata per la "Notula di Pagamento RM Maggio 2003", avente protocollo n. 22263 del 20.06.2003	€ 66.278,62
- somma già incassata per la "Notula di Pagamento RM Luglio 2003", avente protocollo n. 30170 del 01.09.2003	€ 75.645,05
somma già incassata per la "Notula di Pagamento RM Novembre 2003", avente protocollo n. 44217 del 17.12.2003	€ 75.747,00
- somma già incassata per la "Notula di Pagamento RM Ottobre 2003", avente protocollo n. 40633 del 19.11.2003	€ 75.949 ,27

- somma già incassata per la “Notula di Pagamento RM Settembre 2003”, avente protocollo n. 36263 del 20.10.2003	€ 74.156,37
- “Notula di Pagamento RM Aprile 2003” e “Notula di Pagamento RM Marzo 2003” aventi rispettivamente protocollo n. 18796 del 23.05.2003 e n. 13732 del 14.04.2003	€ 94.683,74
TOTALE	€ 756.060,96

3) Con **sentenza n. 425/2014** il Tribunale di Reggio Calabria, ha rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 935/2011, condannando la A.S.P. di Reggio Calabria al pagamento di € 294.641,00 oltre accessori e spese, quale differenza tra i crediti presuntivamente vantati dalla stessa per le prestazioni rese nell’anno 2004 per le branche di “TAC” e “RSM” (rispettivamente pari a € 821.600,48 e € 3.246.601,00) e la somma corrisposta dall’Azienda sanitaria per le prestazioni eseguite pari a € 3.773.361,00.

Tuttavia, nel prospetto allegato alla delibera n. 310 figura un credito residuo dello studio nei confronti dell’Azienda pari a € 286.882,00, derivanti dalla notula di pagamento RM dicembre 2004 e dalla notula di pagamento TC del dicembre 2004.

Tuttavia, dall’esame degli atti risulta indebitamente erogato l’importo di **euro 185.954,12** determinato come di seguito:

a) la “*Notula di Pagamento.RM Dicembre 2004*”, avente protocollo n. 314 del 05.01.2005, di € 268.160,00, risulta incassata, almeno parzialmente da parte del factor per € 180.126,88, per

	come risulta:	
	- a pagina 2 della nota "Situazione dei crediti da voi ceduti",	
	datata 31.12.2005 di "Ifitalia S.p.A.", con n. 2 incassi rispetti-	
	vamente di € 135.095,17 e € 45.031,71;	
	- a pagina 1 della nota "Estratto conto liquidazione", datata	
	28.02.2005"7, di "Ifitalia S.p.A.", con la relativa liquidazione di	
	€ 135.095,17 del 3.02.2005;	
	- al progressivo n. 990 del Libro Giornale - pagina n.	
	2005/000045 - della societa';	
	"al progressivo n. 2974 del Libro Giornale - pagina n.	
	2005/000128 - della societa'.	
	b) la " <u>Notula di Pagamento TC Dicembre 2004</u> ", avente protocollo	
	n. 315 del 05.01.2005, di € 54.783,00, risulta incassata, almeno	
	parzialmente da parte del factor per <u>€ 5.827,24</u> , per come ri-	
	sulta:	
	- al progressivo n. 114 del Libro Giornale - pagina n.	
	2005/000008 - della societa';	
	- a pagina 2 della nota "Situazione dei crediti da voi cedutici',	
	datata 31.12.2005", di "Ifitalia S.p.A.", mediante l'incasso di €	
	5.827,24.	
	- al progressivo n. 2973 del Libro Giornale - pagina n.	
	2005/000128 - della societa'	
	4) Con sentenza n. 1590/2013 , il Tribunale di Reggio Calabria,	
	Prima Sezione Civile, ha respinto l'opposizione a decreto ingiun-	
	tivo n.934/2011 condannando l'opponente al pagamento di €	

491.088,32 ("oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo") quale differenza tra i crediti presuntivamente vantati dallo studio per le prestazioni rese nell'anno 2005 nelle branche di "TAC" e "RSM" (€ 4.830.467 ,77) e la somma già erogata dalla ASP per tali prestazioni (4.339.379,45).

Invece, nel prospetto allegato alla delibera n. 310 risulta un credito residuo dello studio nei confronti dell'Azienda pari a € 472.197,00, relativo alle seguenti notule: prot. 1346 RM dicembre 2005; prot. 46042 RM dicembre 2005; prot. 42870 RM novembre 2005; prot 1347 TC dicembre 2005; prot. 45042 TC dicembre 2005; prot. 47871 TC dicembre 2005.

Dall'esame degli atti risulta indebitamente corrisposta la somma complessiva di **euro 267.458,23** così computata:

a) la "Notula di Pagamento RM Dicembre 2005", avente protocollo n. 46043 del 30.12.2005, di € 303.612,44, risulta incassata, per buona parte, dal factor per € 205.644,55, come riportato:

- a pagina 3 della nota "Situazione dei crediti da voi cedutici", datata 31.12.2006, di "Ifitalia S.p.A.", con l'incasso di € 205.644,55;

- a pagina 2 della nota "Estratto conto liquidazione", datata 29.09.2006", di "Ifitalia S.p.A.", con la relativa liquidazione di € 205.644,55 registrata in data 13.09.2006;

b) la "Notula di Pagamento RM Novembre 2005" prot. n. 42870 del 02.12.2005, di € 320.304,31, risulta incassata, almeno parzialmente, da parte del factor per € 191.856,76, come riportato:

- a pagina 3 della nota "Situazione dei crediti da voi cedutici", datata 31.12.2006", di "Ifitalia S.p.A.", con l'incasso di € 191.856,76"; tuttavia, tale somma non è computata nel danno erariale, verosimilmente perché il credito residuo della transazione era comunque più basso;

- a pagina 2 della nota "Estratto conto liquidazione", datata 29.09.2006", di "Ifitalia S.p.A.", con la relativa liquidazione di € 191.856,76 del 13.09.2006;

c) la "Notula di Pagamento TC Dicembre 2005" prot. n. 46042 del 30.12.2005, di € 52.503,84, risulta parzialmente incassata, da parte del factor, per un ammontare di € 18.482,72, per come evincibile da:

- pagina 3 della nota "Situazione dei crediti da voi cedutici", datata 31.12.2006, di "Ifitalia S.p.A.", con l'incasso di € 18.482,72;

- pagina 2 della nota "Estratto conto liquidazione", datata 29.09.2006", di "Ifitalia S.p.A.", con la relativa liquidazione di € 18.482,72 del 13.09.2006;

d) la "Notula di Pagamento TC Novembre 2005" prot. n. 42871 del 02.12.2005, di € 102.305,06, risulta incassata, almeno parzialmente da parte del factor, per € 42.253,96, per come risulta da:

- pagina 3. della nota "Situazione dei crediti da voi cedutici", datata 31.12.2006, di "Ifitalia S.p.A.", con rincasso di € 42.253,96;

- a pagina 2 della nota "Estratto conto liquidazione", datata

29.09.2006", di "Ifitalia S.p.A.", con la relativa liquidazione di € 42.253,96 del 13.09.2006.

5) Con la **sentenza n. 08/13 del 28.11.2012** il Tribunale reggino ha respinto le opposizioni avverso i **decreti ingiuntivi n. 259 e 258 del 2011.**

5A) Con il **decreto ingiuntivo n. 259** (emesso dal Tribunale di Reggio Calabria in data 07.03.2011", l'Azienda Sanitaria è stata condannata al pagamento della somma di € 1.331.491,00, quale differenza, recata dal D.I. n. 259/2011, tra il totale delle prestazioni rese nell'anno 2006 dallo studio radiologico (7.660.070,00) e l'acconto (€ 6.328.580,00) corrisposto dall'"ASL n. 9). Il prospetto allegato alla delibera n. 310 prevede un credito dello studio nei confronti dell'Azienda pari al residuo de quo corrispondente a numerose notule/crediti, tra cui quelli di seguito contestate.

In particolare, dall'esame degli atti è emerso che:

a) la "Notula di Pagamento FK Ottobre 2006", avente protocollo n. 40033 del 03.11.2006, di € 62.589,82, che l'ASP ha attestato non esser stata riscossa, *in realtà era stata pagata*, per come si evince dalle seguenti risultanze:

- è stata ceduta per l'incasso a "Ifitalia S.p.A.", come registrato al progressivo n. 11817 del Libro Giornale - alla pagina n. 2006/0004997 - della società;

- il credito vantato nei confronti dell'A.S.P. è stato diminuito, in data 18.06.2007 (come registrato al progressivo n. 6441, della

pagina 2007/000274 del Libro Giornale - per € 16.644,77, uti-

lizzando come contropartita nella sezione "Dare" il conto "Crediti

fattorizzati Deut", contraddistinto dal codice n. 2260086;

- il 19.07.2007, come annotato al progressivo n. 7740, della pa-

gina 2007/000327 del Libro Giornale la società ha aumentato

di € 16.644,77 il proprio credito vantato nei confronti dell'A.S.P.

utilizzando, come contropartita nella sezione "Avere", il conto

"Ifitalia n. 262/0050891", contraddistinto dal codice n. 226006,

così diminuendo il debito verso il factor;

- il 19.07.2007, come annotato al progressivo n. 7740, della pa-

gina 2007/000327 del Libro Giornale la società ha aumentato

di € 16.644,77 il proprio credito vantato nei confronti dell'A.S.P.

utilizzando, come contropartita nella sezione "Avere", il conto

"Ifitalia n. 262/0050891", contraddistinto dal codice n. 226006,

così diminuendo il debito verso tale factors;

- la notula è stata retrocessa per € 16.644,77 in data

19.07.2007, come risulta da pagina 4 della nota "Situazione dei

crediti da voi cedutici", emessa dalla società di factoring e datata

31.12.2007;

- infine, la stessa è stata "scaricata" definitivamente, per la parte

residua, in data 30.08.2011, senza aver registrato alcuna ope-

razione in contabilità, come riportato a pagina 6 della nota "Si-

tuazione dei crediti da voi cedutici ", emessa dalla società di fac-

toring e datata 31.08.2011;

b) la "Notula di Pagamento FK Settembre 2006", avente

protocollo n. 36028 del 09.10.2006, di € 45.044,33, risulta

quasi totalmente riscossa per come attestato dalla stessa A.S.P

per € 42.418,00, salvo un *credito residuo di € 2.626,00.*

Tuttavia, dall'esame degli atti è emerso che:

- la stessa è stata ceduta per l'incasso a "Ifitalia S.p.A.", come registrato al progressivo n. 10707, del Libro Giornale della società, alla pagina n. 2006/0004527";

- il credito vantato nei confronti dell'A.S.P. è stato diminuito, in data 18.06.2007, per come registrato al progressivo n. 6440, della pagina 2007/000274 del Libro Giornale', per € 45.044,33, utilizzando in contropartita, nella sezione "Dare", il conto "Crediti fattorizzati Deut', contraddistinto dal codice n. 226008;

- il 19.07.2007, come annotato al progressivo n. 7739 della pagina 2007/000327 del Libro Giornale, la società ha aumentato il proprio credito vantato nei confronti dell'A.S.P. per € 45.044,33, utilizzando, come contropartita nella sezione "Avere', il conto "Ifitalia n. 262/0050891", contraddistinto dal codice n. 226006, così annullando la cessione di credito verso il "factor".

- la stessa è stata retrocessa, per l'intero importo, in data 19.07.2007 come riportato a pagina 4 della nota "Situazione dei crediti da voi cedutici", emessa dalla società di factoring e datata 31.07.2007;

c) la "Notula di Pagamento RM Dicembre 2006", avente protocollo n. 553 del 05.01.2007, di € 114.419,59, *risulta interamente non riscossa per come attestato dalla stessa A.S.P.*

Invece, dall'esame degli atti è emerso che:

- la stessa è stata ceduta per l'incasso a "Ifitalia S.p.A.", come registrato al progressivo n. 197 del Libro Giornale - alla pagina n. 2007/000012 del 12.01.200717 - della società;

- il credito vantato nei confronti dell'A.S.P. è stato diminuito, in data 27.03.2007 (come registrato al progressivo n. 3096, della pagina 2007/000133 del Libro Giornale) per € 37.494,55, utilizzando in contropartita, nella sezione "Dare", il conto "Crediti fattorizzati Deut', contraddistinto dal codice n. 226008178:

- il 20.04.2007, al progressivo n. 4179, della pagina 2007/000178 del Libro Giornale - la società ha aumentato il proprio credito vantato nei confronti dell'A.S.P. per € 37.494,55, utilizzando, come contropartita nella sezione "Avere", il conto "Ifitalia n. 262/0050891", contraddistinto dal codice n. 2260067, così diminuendo il credito verso tale "factor".

- la notula è stata retrocessa, per € 37.494,55, in data 19.07.2007 come riportato a pagina 4 della nota "Situazione dei crediti da voi cedutici";

d) lo studio radiologico ha emesso n. 4 fatture (una per ogni mese) con riguardo alle prestazioni specialistiche di "RMN", per il periodo da settembre a dicembre del 2006, per un totale di € 1.359.682,02, per le quali ha incassato con i mandati nn. 5712, 5716 e 5720 € 1.190.505,92, residuando un credito da riscuotere di € 169.176,10.

Tuttavia, nel prospetto validato dall'ASP, allegato alla

transazione contestata, risultano non pagate n. 5 notule (n. 553 per RM dicembre 2006; n. 554 per RM dicembre 2006; n. 44173 per RM novembre 2006; n. 48035 per RM ottobre 2006 e n. 36143 per RM settembre 2006), per un credito residuo presunto di euro 484.604,00.

Pertanto, la differenza tra detto credito presuntivamente vantato, di € 484.604,00, e quello accertato (€ 169.176,10) risulta pari ad euro € 315.427,90 e costituisce danno per l'erario.

e) la "Notula di Pagamento RX Settembre 2006", avente protocollo n. 36025 del 09.10.200682, di € 118.702,30, *risulta parzialmente riscossa* (per € 70.928,00), per come attestato dalla stessa A.S.P. ai fini della transazione, *residuando un credito di € 47.774,00*.

Tuttavia, dall'esame degli atti è emerso che:

- la stessa sia stata ceduta per l'incasso a "Ifitalia S.p.A.", come registrato al progressivo n. 10704 del Libro Giornale - alla pagina n. 2006/000452 del 09.10.2006'8 - della società;

- il credito vantato nei confronti dell'A.S.P. sia stato diminuito, in data 18.06.2007 (come registrato al progressivo n. 6439, della pagina 2007/000274 del Libro Giornale) per € 118.686,81, utilizzando in contropartita, nella sezione "Dare", il conto "Crediti fattorizzati Deut', contraddistinto dal codice n. 226008;

- la notula è stata retrocessa, per € 118.686,81, in data 18.06.2007 come riportato a pagina 4 della nota "Situazione dei crediti da voi cedutici", emessa dalla società di factoring e datata

31.07.2007;

- il 19.07.2007, al progressivo n. 7738, della pagina 2007/000327 del Libro Giornale - la società ha aumentato il proprio credito vantato nei confronti dell'A.S.P. per € 118.686,81, utilizzando, come contropartita nella sezione "Avere", il conto "Ifitalia n. 262/0050891", contraddistinto dal codice n. 226006, annullando il credito del predetto factor;

f) con riferimento alle prestazioni specialistiche di TAC per il 2006, lo studio radiologico ha emesso fatture per un totale di € 1.294.062,36, per le quali ha incassato - con n. 14 mandati nell'intero anno 2006 - un totale di € 1.005.457,26, residuando per differenza un credito ancora da riscuotere di € 288.605,10.

Invece, per lo stesso periodo e per la medesima tipologia di prestazioni, nel prospetto allegato all'accordo transattivo risultano non pagate n. 7 notule per un totale di euro 339.181,00.

La differenza tra il credito presuntivamente vantato, di € 339.181,00, e quello accertato, di € 288.605,10, risulta pari a € 50.575,90 e costituisce indebito pagamento.

Con riguardo a detta posta, il Collegio non ritiene condivisibile quanto sostenuto dallo studio radiologico (la Procura avrebbe conteggiato anche il mandato n. 416 di euro 51.239,26 dell'8/8/2005 che non si riferirebbe a prestazioni erogate a convenzionati esterni), tenuto conto che questo mandato si riferisce a TAC 2006 ed è stato pagato allo Studio radiologico.

Conseguentemente, con riguardo ai crediti relativi al titolo

esecutivo in questione, risultano pagamenti indebiti per un totale di **euro 470.543,12**, come di seguito compendiate:

utilizzando il conto "Crediti fattorizzati Deut'	€ 16.644,77
in relazione alla "Notula di Pagamento FK Ottobre 2006", avente protocollo n. 40033 del 03.11.2006	
utilizzando il conto "Crediti fattorizzati Deut'	€ 2.626,00
in relazione alla "Notula di Pagamento FK Settembre 2006", avente protocollo n. 36028 del 09.10.2006	
utilizzando il conto "Crediti fattorizzati Deut'	€ 37.494,55
in relazione alla "Notula di Pagamento RM Dicembre 2006", avente protocollo n. 553 del 05.01.2007	
differenza, per il periodo settembre-dicembre 2006 RMN, tra il credito presuntivamente vantato, di € 484.604,00, e quello accertato, di € 169.176,10.	€ 315.427,90
utilizzando il conto "Crediti fattorizzati Deut in relazione alla "Notula di Pagamento RX Settembre 2006", avente protocollo n. 36025 del 09.10.2006	€ 47.774,00
differenza tra il credito residuo presunto per la specialistica "TAC" e quello determinato con l'ausilio dei mandati di € 50.575,90	€ 50.575,90

pagamento per il 2006	
TOTALE	€ 470.543,12

5B) Con **decreto ingiuntivo n. 258/2011**, il Tribunale di Reggio Calabria ha condannato l'Azienda Sanitaria al pagamento, tra l'altro, della somma di € 52.633,76, pari alla differenza tra il credito vantato (euro 5.689.187,59) per le prestazioni rese nell'anno 2009 dallo studio radiologico e la complessiva somma (euro 5.636.554,83) *già corrisposta dall'ASL n. 9 alla struttura istante* (cfr. cessioni di credito dal n. 6 al n. 12) ed analogo conteggio è stato effettuato dal Rag. Antonio Vartolo, nel prospetto allegato alla delibera n.310, facendo riferimento a due fatture (RX dicembre 2009 n. 114 e TC dicembre 2009 n. 113), asseritamente non pagate.

Tuttavia, dall'esame degli atti è emerso che:

a) la fattura n. 114 di € 19.639, 26, risulta:

- parzialmente riscossa per come attestato dalla stessa A.S.P., con un credito residuo di € 8.148,00;

- variata nel suo importo, a seguito dell'emissione della nota di credito n. 15 del 17.02.2010 per € 361,26 - avente a oggetto:

“NOTA DI CREDITO. Trattenute Mese di DICEMBRE 2009 per prestazioni specialistiche RX oltre il volume contrattuale, come da vs. Prot. n. 646/Ass. Spec. Amb. Del 10/02/2010” - e la registrazione contabile a pagina n. 2010/86, progressivo n. 952, del 17.02.2010 del Libro Giornale' della società in accomandita.

Il nuovo credito, al netto della variazione negativa, pertanto,

ammonta a € 19.278,00;

- incassata dalla società di factoring] - mediante l'annotazione di cui al progressivo n. 4564 del Libro Giornale, alla pagina n. 2010/396- per € 19.274,00, con n. 2 registrazioni di € 13.386,23 e 5.887,77 del 14.07.2010;

b) la "Fattura RX Dicembre 2009", avente n. 113 del 31.12.2009%, di € 47.708,89, risulta:

- parzialmente riscossa per come attestato dalla stessa ASP, con credito residuo di euro 44.486,00:

- oggetto di futura variazione mediante la registrazione, al progressivo n. 13 del Libro Giornale', a pagina 2010/2, della diminuzione di credito nei confronti dell'A.S.P. di € 9.356,45, utilizzando in contropartita il conto "Nota credito da emettere a cl";

- variata nel suo importo a seguito dell'emissione delle note di credito - n. 11 del 17.02.2010 per € 1.972,851 e n. 39 del 03.05.2010 di € 9.356.451" - e le registrazioni contabili, rispettivamente a pagina n. 2010/86, progressivo n. 948, del 17.02.2010* e a pagina n. 2010/239, progressivo n. 2734, del 03.05.2010'99, del Libro Giornale della società in accomandita.

Il nuovo credito, al netto delle variazioni negative, è pari a € 36.379,59.

- la fattura risulta infine incassata da parte della società di factoring mediante "annotazione di cui al progressivo n. 4714 del Libro Giornale, alla pagina n. 2010/40925 - per € 36.379,59, come risulta altresì a pagina 1 della nota "Estratto conto

cessione, emessa da “UniCredit Factoring S.p.A.” e datata

31.07.201027, mediante n. 2 incassi di € 23.619,78 e

12.155,87, entrambi del 20.07.2010.

Pertanto, le somme indebitamente corrisposte allo studio radio-

logico ammontano ad euro 52.634,00 (euro 8.148,00 +

44.486,00).

6) Con **sentenza n. 1828/14 del 15.12.2014** il Giudice civile

ha dichiarato estinto (per questioni procedurali) il ricorso in op-

posizione proposto dall’azienda sanitaria avverso **il decreto in-**

giuntivo n. 293/2011 (contestando la certezza e liquidità del

credito), con il quale si ordinava all’ASP il pagamento di €

1.614.090,00 oltre interessi, pari alla differenza tra il totale

spettante alla struttura per "prestazioni specialistiche" per

RNM, TAC, RX, FK, “regolarmente controllate e validate da essa

ASL” effettuate nel 2007 pari a - € 7.463.614,00 (secondo lo

schema predisposto dalla Regione, con importo peraltro maggio-

rato rispetto alle prestazioni dichiarate dallo studio radiologico,

ovvero: a) RNM per € 4.555.497,58; b) TAC per € 1.377.884,09;

c) RX per € 996.958, 58; d) FK per € 446.222,63 e così in totale

€ 7.376.565, 00 arrotondato”) ed il totale delle somme erogate

per l’anno 2007 (pari ad € 5.849.524,00).

Nonostante il credito vantato - come da esecuzione disposta dal

giudice - fosse asseritamente costituito da € 1.614.090,00 (che

in realtà avrebbe dovuto essere pari a euro 1.527,041), nell’atto

transattivo le parti hanno indicato l’importo di euro

1.493.820,00, con riferimento a n. 36 fatture indicate nella scheda.

In proposito, dall'esame degli atti ed in specie delle 36 fatture indicate nel prospetto, è emerso che:

a) con il mandato di pagamento n. 3845 del 04.09.2008, di € 40.878,91 – per “spec. conv. est. - 70% giugno 2007 - FKT” - sono stati corrisposti:

€ 40.416,77 per la fattura n. 47 del 06.07.2007;

€ 462,14 per la fattura n. 48 del 06.07.2007;

b) la “Fattura RX Luglio 2007”, n. 53 del 03.08.2007, di € 102.124,48, *risulta incassata, almeno parzialmente, dal factor per € 36.265,43*, come riportato a pagina 5 della nota “Situazione dei crediti da voi cedutici”, datata 31.12.2008²4, di “Ifitalia S.p.A.”, residuando la somma di € 65.859,05, superiore al credito presuntivamente vantato dalla società e “certificato” dall’A.S.P. per € 51.744,00.

L’incasso di € 36.265,43 è stato oggetto di registrazione contabile con la permutazione finanziaria di cui al progressivo n. 10755, della pagina 2008/000443 del Libro Giornale.

c) la “Fattura RX Luglio 2007”, n. 54 del 03.08.2007, di € 14.323,54, risulta interamente incassata per come riportato a pagina 6 della nota “Situazione dei crediti da voi cedutici”, datata 30.09.2008²9, di “Ifitalia S.p.A.”.

L’incasso di € 14.323,54 è stato oggetto di registrazione con la permutazione finanziaria di cui al progressivo n. 10754, della

pagina 2008/000443 del Libro Giornale.

d) con la deliberazione del Direttore Generale n.400264 del 19 giugno 2008, avente ad oggetto “Liquidazione alle Strutture Private provvisoriamente Accreditate di Medicina Fisica e Riabilitazione - FKT a saldo per il 2007” è stata liquidata la somma di € 169.685, 82.

Come da prospetto accluso alla delibera n. 400, a saldo per la specialistica “FKT”, sono state liquidate, in particolare, allo studio radiologico le seguenti fatture a saldo per la specialistica FKT: “n. 55 e n. 56 del 03.08.07”; “n. 63 e n. 64 del 13.09.07”; “n. 71 del 02.10.07”; “n. 78 del 26.11.07”; “n. 85 del 04.12.07”; “note di Credito n. 10 en. 11 del 11.03.08”.

Per le medesime fatture l’ASP ha certificato, nella delibera n. 310, di non aver versato, né in anticipo né a saldo, alcuna somma.

Per converso, l’Asp ha erogato, con il mandato n. 3880 del 08.09.2008, l’importo di euro 41.301,76, con causale “SPEC. CONV. EST. - SALDO 2007 – FKT”.

e) con la deliberazione del Direttore Generale pro-tempore n. 40357 del 19 giugno 2008, n. 40357, avente a oggetto “Liquidazione alle Strutture Private provvisoriamente Accreditate di Rx Tradizionale a saldo per il 2007”, è stata liquidata, complessivamente, la somma di € 221.346,10.

Come da prospetto accluso alla delibera n. 403, a saldo per la specialistica “RX”, sono state liquidate allo studio radiologico le

seguenti fatture: n.93 en. 54 del 03.08.07; n. 61 e n. 62 del 04.09.07"; "n. 69 en. 70 del 02.10.07"; "n. 76 e n. 77 del 05.17.07"; "n. 83 en. 84 del 04.12.07"; "n. 90 e n. 91 del 31.12.07".

Per le medesime fatture l'ASP ha certificato, nella delibera n. 310, di aver versato, quale anticipo, solamente l'importo di € 50.381,00, in relazione alla fattura n. 53 del 03.08.2007.

Tuttavia, a fronte di un credito attestato ASP di euro 188.668,00 (pari cioè al totale delle fatture in questione - 239.048.00 - meno il suddetto anticipo di euro 50.381,00), le fatture n. 53 e 54 risultano già rimosse dal factor per rispettivamente € 36.265,43 e € 14.324,00.

Ma soprattutto, l'Asp, con il mandato n. 3882 del 08.09.2008, ha erogato € 156.342,10 allo studio radiologico, con la causale "SPEC. CONV. EST. - SALDO 2007 - Rx".

Detto importo è stato dunque erogato due volte e costituisce danno erariale.

Conseguentemente, con riguardo al titolo esecutivo in questione e alle sottostanti fatture/notule, devono ritenersi indebitamente erogati i seguenti importi:

somma già incassata con il mandato n. 3845	€ 462,14
relativamente € 462.14 alla fattura n. 48 del	
06.07.2007	
somma già incassata relativamente alla "Fat-	€ 36.265,43
tura RX Luglio 2007", n. 53 del 03.08.2007	

somma già incassata relativamente alla "Fat- tura RX Luglio 2007", n. 54 del 03.08.2007	€14.323,54
somma incassata con il mandato n. 3880 del 08.09.2008 per € 41.301,76	€ 41.301,76
somma incassata con il mandato n. 3882 del 08.09.2008 per € 156.342,10	€ 156.342,10
TOTALE	€ 248.694,97

7) Con sentenza n. 1241/2013, il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione al **decreto ingiuntivo n. 58 del 17.01.2011**, ha disposto la condanna dell'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 121.423,00, oltre interessi legali di mora (a fronte del maggior importo richiesto con il decreto ingiuntivo pari a € 252.751,00).

Tuttavia, l'Asp, nel prospetto allegato alla delibera n. 310, ha confermato un credito residuo dello studio nei confronti dell'Azienda pari a € 251.749,00, relativo a n. 10 notule.

a) Con riguardo a detto importo, emerge innanzitutto che l'Asp, nonostante la sentenza favorevole, ha riconosciuto allo studio radiologico un maggior credito non spettante, pari a € 130.326,00.

b) la "Fattura RM Dicembre 2008", n. 95 del 16.12.2008", di € 82.377,55, risulta incassata, in gran parte, per € 65.633,732, come risulta:

- nelle note "Situazione dei crediti cedutici" e "Estratto conto

	liquidazione”, datate 30.09.2009, della “Credem Factor S.p.A.”	
	con l’incasso di € 57.664 29;	
	- nelle note “Situazione dei crediti cedutici’ e “Estratto conto li-	
	quidazione”, datate 30.11.2009, della “Credem Factor S.p.A.”	
	con l’incasso di € 7.969,44;	
	- al progressivo 5229 del 3/9/2009 della pagina 2009/450 del	
	Libro Giornale con cui lo studio ha diminuito il proprio credito	
	vantato nei confronti dell’A.S.P. per € 107.690,91, indicando,	
	quale causale, la dicitura “INCASSO FT. 94/95 RM DIC. 2008	
	MAND. 3427’,	
	- nella nota “Situazione dei crediti cedutici’, datata 31.05.2010,	
	della “Credem Factor S.p.A.” con lo scarico della restante	
	somma di € 16.743,82;	
	c) la “ <i>Fattura RX Dicembre 2008</i> ”, n. 99 del 19.12.2008, di €	
	10.443,87, di cui, secondo l’A.S.P., lo studio dovrebbe riscuo-	
	tere ancora € 5.812,00 , risulta, invece, totalmente incassata,	
	per come risulta:	
	- nelle note “Situazione dei crediti cedutici” e “Estratto conto	
	liquidazione’, datate 30.11.2009, della “Credem Factor S.p.A.”	
	con l’incasso di € 6.980,98;	
	- nelle note ‘Situazione dei crediti cedutici” e “Estratto conto	
	Liquidazione”, datate 30.04.2010, della “Credem Factor S.p.A.”	
	con l’incasso di € 3.462,89;	
	- al progressivo n. 6748, della pagina 2009/571 del Libro Gior-	
	nale del 03.11.2009, dove lo studio ha registrato una	

diminuzione del proprio credito vantato nei confronti dell'A.S.P.

per € 56.254,35284 indicando, quale causale, la dicitura "IN-

CASSO FT. 94/95/98/98";

- al progressivo n. 2128, della pagina 2010/189 del Libro Gior-

nale del 09.04.2010, dove la società in accomandita ha annotato

un ulteriore diminuzione del proprio credito vantato nei con-

fronti dell'A.S.P. per € 8.611,58, indicando, quale causale, la di-

citura "BONIFICO DA CREDEMFACTOR (EROGAZIONE

SCARTO FT. 5-6 + 100% FT. 97-99)".

d) la "Fattura TC Dicembre 2008", n. 96 del 16.12.200828', di €

19.746,39 - di cui l'A.S.P. riconosce un credito residuo di €

10.761,00, risulta totalmente pagata, come riportato nelle note

"Situazione dei crediti cedutici" ed Estratto conto liquidazione'®,

datate 30.09.2009, della "Credem Factor S.p.A.", con l'incasso

di € 19.746,39;

e) la "Fattura TC Dicembre 2008", n. 97 del 16.12.2008", di €

16.020,14, attestata come non riscossa dall'Asp, risulta invece:

- incassata per € 11.079,42795, come da note "Situazione dei

crediti cedutici" e "Estratto conto liquidazione', datate

30.09.2009, della "Credem Factor S.p.A.";

- incassata per la parte restante di € 4.940,722, come da note

"Situazione dei crediti cedutici" e "Estratto conto liquidazione",

datate 30.04.2010, della "Credem Factor S.p.A.",

f) la "Fattura RX Dicembre 2008", an. 5 del 12.01.2009, di €

813,14, che l'A.S.P. riconosce come interamente da riscuotere,

in realtà è stata totalmente incassata, come anche riportato

nelle note “Situazione dei crediti cedutici” ed “Estratto conto li-

quidazione”, datate 30.04.2010, di “Credem Factor S.p.A.”;

g) la “*Fattura RX Dicembre 2008*”, n. 6 del 12.01.2009, di €

~~226,71~~, che l'A.S.P. riconosce come interamente da riscuotere,

in realtà è stata incassata per intero, come risulta nelle note

“Situazione dei crediti cedutici” ed “Estratto conto liquidazione”,

datate 30.04.2010, di “Credem Factor S.p.A.”.

Peraltro, con la deliberazione del Direttore Generale n.572308

del 31 agosto 2009, avente a oggetto “Liquidazione alla Strut-

tura Privata provvisoriamente Accreditata Studio Radiologico

SAS di Fiscer Francesco & C. per RX Tradizionale: 70% in ac-

conto sul fatturato validato di Ottobre e Novembre e Saldo

2008”, è stato deliberato il pagamento, tra le altre, della fattura

“n. 6 del 12.01.2009, avvenuta con il mandato n. 3829 del

10.09.2009 (circostanza che risulta anche nel prospetto “Liqui-

dazioni relativi al mese di saldo dicembre 2008”, allegato alla

citata deliberazione n. 572);

h) la “*Fattura TC Dicembre 2008*” n. 03 e la “*Fattura TC Dicembre*

2008” n. 04, entrambe del 12.01.2009, rispettivamente di €

26.813,93 e € 15.262,81, sarebbero, secondo l'A.S.P., intera-

mente da riscuotere.

In realtà nel libro giornale in data 11.09.2009, al progressivo n.

5347 (pagine nn. 2009/460 e 2009/461), la società ha regi-

strato una variazione finanziaria passiva che di fatto ha

diminuito [annullando] il proprio credito vantato nei confronti del'A.S.P. per € 42.076,74, come da nota di credito n. 28 del 06.04.2009 di € 42.059,20.

h) la "Fattura RM Dicembre 2008" n. 01 e la "Fattura RM Dicembre 2008" n. 02, entrambe del 12.01.2009, figurano tra quelle ricomprese nella scheda allegata alla transazione.

Tuttavia, dall'esame degli atti si evince che:

- è stata registrata - come riportato in data 06.04.2009, al progressivo n. 1979, della pagina 2009/177 del Libro Giornale' - una sopravvenienza passiva, che di fatto ha annullato il credito vantato nei confronti dell'A.S.P. per € 99.838,01. L'annotazione di tale componente negativo, a carattere straordinario, si è resa necessaria a seguito dell'emissione, da parte dello studio radiologico, della nota di credito n. 27 del 06.04.2009.

- in data 31/5/2009, lo studio radiologico ha annotato una scrittura relativa alle fatture in questione che non trova giustificazione, in quanto con due registrazioni, sia nella colonna "Dare" che "Avere", non si ha alcuna variazione finanziaria o economica, nonché considerato che il credito derivante dalle due fatture risulta essere estinto per via dell'emissione della riferita nota di credito.

Pertanto, con riguardo al titolo esecutivo in questione e alle connesse fatture, si registra l'indebita erogazione della somma di euro 371.513,73, determinata come di seguito:

Somma non spettante come da sentenza n.	€ 130.326,00
1241/2013	
“Fattura RM Dicembre 2008”, n. 95 del	€ 65.633,73
16.12.2008, di € 82.377,55, risulta incassata,	
almeno parzialmente per € 65.633,73	
Fattura RX Dicembre 2008”, n. 99 del	5.812,00
19.12.2008, di € 10.443,87, con un credito re-	
siduo di € 5.812,00 è stata già incassata	
“Fattura TC Dicembre 2008”, n. 96 del	10.761,00
16.12.2008, di € 19.746,39 - di cui l'A.S.P. ri-	
conosce un credito residuo di € 10.767,00, ri-	
sulta totalmente pagata	
la “Fattura TC Dicembre 2008”, n. 97 del	€ 16.020,00*
19.12.2008, di € 16.020, risulta totalmente	
incassata	
a “Fattura RX Dicembre 2008”, n. 5 del	€ 813,00*
12.01.2009, di € 813,003 è stata già incassata	
completamente	
Fattura RX Dicembre 2008” n. 6 del	€ 227,00*
12.01.2009 di € 226,71 è stata già incassata	
Fatture TC Dicembre 2008”, n. 03 e n. 04	€ 42,077,00*
Del 12.01.2009, rispettivamente di €	
26.813,93 e € 15.262,81, risultano totalmente	
incassate	
Fatture RM Dicembre 2008’, nn. 01 e 02	99.844,00*

Del 12.01.2009, rispettivamente di €	* importi arrotondati e pari alla
39.062,57 e € 60.781,45, risultano completa-	somma confluita nel prospetto
mente incassate	allegato alla delibera n. 310
TOTALE	€ 371.513,73

In conclusione, il **danno erariale complessivo** corrisponde ad **euro 4.020.225,75**, di cui **euro 2.971.763,73** derivanti da indebita **erogazione in duplum di somme** (618.904,60 + 756.060,96 + 185.954,12 + 267.458,23 + 470.543,12 + 52.634,00 + 248.694,97 + 371.513,73) ed **euro 1.048.462,02**, dal pagamento di **interessi sulle somme suddette**.

Il Collegio non ignora che la menzionata sentenza penale ha individuato un importo superiore di danni erariali (pari ad euro 3.702.910,29 oltre interessi), che tuttavia eccede l'importo contestato da parte attrice nel presente giudizio e precedentemente ricostruito, onde non può essere considerato in questa sede per il principio della domanda ex artt.7 c.g.c. e 99 c.p.c..

Anche per tale ragione e fermo rimanendo la fondatezza della ricostruzione attorea (nei termini riferiti), ritiene il Collegio come non appaia condivisibile (tenuto altresì conto delle lacune metodologiche della CTP prodotta, già indicate) la **richiesta istruttoria avanzata da alcuni convenuti di disporre una CTU contabile**.

Peraltro, per come constatato dalla Guardia di Finanza (che tuttavia non è al tempo riuscita a quantificare un ulteriore danno per l'erario), alcuni crediti dello studio radiologico verso l'ASP

relativi agli anni 2006-2007, già oggetto di cessione ad Ifitalia spa (con atti pubblici del 25/1/2006 e del 2/2/2007) sono stati successivamente ceduti all'istituto finanziario Deutsche Bank S.p.A.", con accredito sul conto bancario contraddistinto dal codice IBAN: IT27 D 03104 01612 000000820008 - come rilevabile da numerosi mandati emessi dall'Azienda Sanitaria.

Premesso che lo studio radiologico non ha fornito documentazione in merito alla GDF, la documentazione in atti evidenzia che i crediti 2006 e 2007 erano già stati oggetto di cessione verso corrispettivo ad Ifitalia spa (come evincibile dal libro giornale) e poi alla Deutsche Bank (in data 18.06.2007, al rigo n. 6425, pagina 2007/000273). Il conto di mastro "226008 Crediti Fattorizzati Deut", movimentato nel 2007 nelle due sezioni per euro 9.023.378,85, a fine anno presentava un saldo pari a zero e ha permesso l'accredito di ingenti somme di denaro (€ 79.131,54 sul conto n. 102051, intestato "B.N.L. C/C 2183", € 429.617,32 sul conto n. 102008, intestato "BANCA ANTONVENETA; € 1.647.312,28 sul conto 102156, intestato "BCC CITTANOVA C/C 160840")

Inoltre, l'esistenza della duplice cessione di crediti si ricava dall'annotazione sul Libro Giornale, nel periodo d'imposta 2007, delle permutazioni finanziarie presenti nelle seguenti scritture:

N. rigo	N. pag.	causale	Importo in €
4180	178	Accr. X cess. Cred. da Ifitalia	1.162.814,24
7755	328	Bonifico	2.290.954,28

13366	560	ACCR. 91,50% ATTO 18/10/07	2.188.967,49
			Euro 5.642.736,01

C) LE SINGOLE POSIZIONI SOGGETTIVE

a) dott. Fiscer Francesco e Studio radiologico

Alla luce degli elementi probatori raccolti, emerge di tutta evidenza la piena responsabilità dolosa del dott. Francesco Fischer e quindi dello Studio radiologico del quale era rappresentante legale e socio accomandatario.

Innanzitutto, occorre in proposito evidenziare come il dott. Fiscer, che era al corrente (come già riferito) della non debenza parziale delle somme e dell'avvenuta cessione dei crediti verso l'ASP, abbia dichiarato, in modo non veritiero e sottoscrivendo per ben due volte la dichiarazione, che lo studio "non ave(va) mai ricevuto le somme, neanche parzialmente, portate dai procedimenti oggetto di transazione ed inoltre, che gli stessi non sono mai stati oggetto né di cessioni di credito, né di assegnazioni presso istituti di credito".

D'altra parte, il dott. Fiscer, avendo a disposizione (a differenza dell'ASP) una contabilità sostanzialmente ordinata (per come confermato anche in sede penale dai consulenti di parte) era a conoscenza di quali fossero le partite già incassate/pagate, peraltro riferite all'ASP mediante la suddetta e articolata procedura di cartolarizzazione.

Nel contempo il dott. Fiscer ha partecipato personalmente e

sottoscritto l'accordo transattivo con l'Azienda sanitaria provinciale.

La piena consapevolezza della natura indebita dei doppi pagamenti emerge altresì dalle riferite intercettazioni telefoniche e dalla menzionata movimentazione bancaria, che evidenziano una lucida coscienza e volontà di tesaurizzarli (tanto da avergli comportato una condanna penale, seppure in primo grado, per il reato di autoriciclaggio).

Pertanto, ritiene il collegio che il dott. Fiscer Francesco e lo studio radiologico srl debbano esser condannati, in via solidale (tanto più avuto riguardo alla sussistenza dell'illecito arricchimento ex art. 1, comma 1-quinques, Legge n. 20/1994), al risarcimento, a beneficio dell'Asp di Reggio Calabria, dell'intero danno erariale contestato, pari ad euro **4.020.225,75**.

b) Tripodi Ermete (condanna penale in primo grado per i reati di cui agli artt. 640 comma 2, e 479 c.p.)

Con riguardo al convenuto Tripodi, egli ha svolto le funzioni di Direttore generale, assumendo dunque, evidentemente, funzioni primarie di garanzia rispetto all'attività in esame.

Al di là di ciò, il dott. Tripodi ha sottoscritto l'atto di transazione del 26 febbraio 2015 (con il parere favorevole del dott. Staltari) e ha firmato (insieme sempre al dott. Staltari, direttore amministrativo) la delibera n. 310/2015 (rettificata con delibera n. 330 del 26/3/2015), atti che hanno generato il danno contestato.

In detta delibera, peraltro, veniva attestato che all'incontro fra il

TRIPODI e lo studio radiologico del 26.2.2015 aveva partecipato anche il gruppo di lavoro e che esso aveva provveduto a redigere l'atto transattivo previa verifica del contenzioso in essere e valutazione di "ogni singola posizione debitoria".

Dall'esame degli atti emerge per converso che il gruppo di lavoro, oltre a non aver partecipato (se non con alcuni degli ipotetici componenti) alla riunione, non si è mai formalmente riunito, non risultando peraltro documenti da cui possa riscontrarsi un'attività del medesimo gruppo.

In proposito, gli stessi Tripodi e Staltari, con la nota n. 25328 del 27/3/2015, hanno affermato (nel riscontrare i rilievi del collegio sindacale di cui al verbale n. 7 del 19/3/2015) che "non si è proceduto con la stesura dei verbali del gruppo di lavoro in quanto, fin dalla prima convocazione dei fornitori, ci si è strettamente attenuti alle procedure stabilite con la Delibera n. 500 del 09 luglio 2014, la quale non prevede l'obbligatorietà di stesura degli stessi"; peraltro hanno precisato che alle transazioni era sempre presente la maggior parte dei componenti il gruppo di lavoro e che la compilazione, redazione e sottoscrizione dell'atto transattivo è comunque prevalente rispetto alla redazione dei verbali del gruppo.

Per giunta, dagli atti è emerso che i dottori Delfino e Barillaro, dopo aver manifestato la loro "indisponibilità a far parte del gruppo di lavoro" hanno, con comunicazione n. 18593 del 12/3/2015, comunicato le proprie "dimissioni irrevocabili" (di cui il Tripodi riferisce di non aver avuto contezza); fatto sta che la

inoperatività del gruppo di lavoro costituisce una circostanza as-
sodata in base agli atti, confermata da molteplici riscontri proces-
suali e certo non ignota al Tripodi (e allo Staltari).

Emerge dunque che l'organo che avrebbe dovuto svolgere l'attività
di riscontro puntuale dei crediti, in realtà non si è mai riunito,
circostanza che chiama in causa la responsabilità del Direttore
generale e amministrativo, sia in relazione alle loro funzioni isti-
tuzionali sia con riguardo alla sottoscrizione dell'accordo transat-
tivo e della successiva delibera (con i contenuti sopra menzionati).

Per giunta, il dott. Tripodi (e il dott. Staltari), pur dopo aver rice-
vuto la nota n. 21841 del 17.3.2015 (con la quale il Collegio Sin-
dacale aveva chiesto che venissero svolte verifiche ulteriori prima
di procedere al pagamento), hanno risposto con una missiva (n.
23022 del 19.3.2015) in cui si sono limitati a richiamare il conte-
nuto della delibera n. 56/2015- e, quindi, le attività del gruppo di
lavoro- senza disporre alcuna verifica in ordine alla correttezza del
riscontro dei crediti dello studio radiologico.

Inoltre, il dott. Tripodi (così come il dott. Staltari), dopo aver rice-
vuto dal dott. Vartolo una nota sul da farsi a seguito dei rilievi del
collegio sindacale, hanno risposto, con nota n. 23425 del
23.3.2015, di "non dovere fornire alcuna ulteriore rassicura-
zione", paventando addirittura la possibilità di denunciare il VAR-
TOLO per danno erariale nel caso in cui non avesse proceduto al
pagamento.

Dall'esame degli atti emerge dunque la **coscienza e volontà del**

fatto illecito (pur non essendovi prova certa di un loro arricchimento), quanto meno *sub specie* dell'accettazione del rischio di pagamenti indebiti, considerato che operavano in Azienda sanitaria purtroppo caratterizzata da notorie criticità contabili (conseguenti anche all'incorporazione dell'ex Asp di Locri), che il gruppo di lavoro non aveva operato (fatto sostanzialmente notorio in ragione di quanto osservato) e tenuto conto dei rilievi del collegio sindacale e della riferita istanza del Vartolo.

Né in senso contrario può esser valorizzata l'esistenza di titoli esecutivi, in quanto un puntuale riscontro dei crediti avrebbe contribuito a disvelare una condotta sostanzialmente truffaldina dello studio radiologico (per come riscontrata anche nella stessa menzionata sentenza penale), con quanto può conseguire anche in termini di gestione del contenzioso civile.

c) Staltari Pasquale (direttore amministrativo, condannato per falso e truffa)

Analoghe considerazioni debbono essere svolte con riguardo al direttore amministrativo *pro tempore* dott. Staltari Pasquale, anch'esso titolare di una posizione di garanzia (subordinata a quella del dott. Tripodi, ma più specifica con riguardo all'attività amministrativa) e al quale sono sostanzialmente attribuibili condotte (non tuttavia la sottoscrizione della transazione) e responsabilità analoghe a quelle del D.G..

Peraltro, lo Staltari si era precedentemente occupato della situazione debitoria dell'Asp, in quanto, con la deliberazione n. 301

dell'8 maggio 2014 (allegata al verbale di interrogatorio del Sorrentino) egli era stato nominato responsabile del gruppo di lavoro che, supportato dall'Advisor, aveva il compito di effettuare una ricognizione del debito dell'Asp ante 2012. In particolare, tra i compiti, vi era quello di ricostruire tutte le azioni legali intraprese dai fornitori, verificare i pagamenti effettuati dal tesoriere sulla base di pignoramenti, verificare i pagamenti risultanti dai sistemi contabili aziendali effettuati mediante mandato ordinario, allineare i pagamenti effettuati dall'azienda a seguito dei pignoramenti con i partitari aziendali e con i saldi Co.Ge.. Riaccertare così il debito ancora aperto e definirlo con la parte creditrice”.

Deve dunque ritenersi che anche il dott. Staltari abbia agito con **coscienza e volontà del fatto illecito** (pur non essendovi prova certa di un loro arricchimento), quanto meno sub specie dell'accettazione del rischio di pagamenti indebiti, considerato che operavano in Azienda sanitaria purtroppo caratterizzata da notorie criticità contabili (conseguenti anche all'incorporazione dell'ex Asp di Locri), che il gruppo di lavoro non aveva operato (fatto sostanzialmente notorio in ragione di quanto osservato) e tenuto conto dei rilievi del collegio sindacale e della riferita istanza del Vartolo.

C) Pertanto e conclusivamente, in accoglimento della domanda attorea, condanna, in via solidale, i signori Fiscer Francesco, Studio rariologico srl, Tripodi Ermete e Staltari Pasquale, al risarcimento, in favore dell'ASP di Reggio Calabria, del danno erariale

complessivamente pari a euro 4.020.225,75.

Rimane ovviamente salva la necessità, in sede esecutiva e al fine di evitare duplicazioni risarcitorie, di scomputare dall'importo di condanna eventuali somme recuperate in via definitiva, ad altro titolo, dall'Amministrazione.

[D] Come da domanda attorea, la suddetta somma oggetto di condanna dovrà intendersi come incrementata da rivalutazione monetaria, da calcolarsi sulla base degli indici ISTAT con decorrenza dalla data del doppio pagamento da parte dell'ASP e fino alla pubblicazione della presente sentenza.

Inoltre, sugli importi rivalutati di condanna sono dovuti gli interessi in misura legale, dalla pubblicazione della presente decisione fino all'effettivo soddisfo.

[E] La regolazione delle spese processuali relativamente ai soggetti condannati, liquidate come da dispositivo, segue il principio di soccombenza ex art. 31 c.g.c.

PQM

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto,

A) dichiara la sopravvenuta improcedibilità dell'azione con riguardo ai convenuti Falcone Giuseppe, Barillaro Salvatore, Delfino Raimondo, Logozzo Buono, Nocera Daniela, Sorrentino Francesco, Giofrè Antonino e Vartolo Antonio, compensando le relative spese processuali.

CORTE DEI CONTI
SEGRETERIA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA
REGIONE CALABRIA

Settore Contenzioso Amministrativo Contabile

La Sentenza n. 211/2023 è copia conforme all'originale esistente presso quest'ufficio composta da n° 118 pagine, che si rilascia per gli usi consentiti dalla Legge.

Giudizio N° 23199

Si attesta, ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 23 bis “duplicati e copie informatiche di documenti informatici”, che la presente copia digitale è tratta dall'originale informatico conservato nell'apposito sistema della Segreteria di questa Sezione Giurisdizionale ed è conforme all'originale in tutte le sue componenti.

Catanzaro, 13/12/2023

Il Funzionario
Dott.ssa Stefania Vasapollo